

Rapporto di attività 2019

Assistenza giudiziaria internazionale



Impressum

Editore:
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Berna 2020

Redazione:
Ufficio federale di giustizia UFG

Traduzioni:
Servizio linguistico DFGP e Caf

Foto: Keystone, Getty Images, Ministero pubblico Basilea Città, R. de Stoutz

Maggio 2020

Indice

	Editoriale	5
1	L'ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale e le sue unità	6
1.1	L'Ambito direzionale	6
1.2	Le unità e le loro competenze	7
1.3	Cambiamenti nella Procura svizzera di collegamento all'Aia	8
2	Temi e casi specifici di cui l'UFG IRH si è occupato nel 2019	9
2.1	Il ruolo dell'UFG IRH nell'ambito delle domande di assistenza giudiziaria svizzera	9
2.2	L'UFG IRH in veste di autorità di vigilanza: il diritto di ricorso – uno strumento molto utile	11
2.3	Doppia punibilità	13
2.4	Casi speciali di estradizione	17
2.5	Ricerche Interpol II; cambio del sistema di ricerca Interpol: accesso diretto all'ASF	18
2.6	Quando l'extradizione si basa su una sentenza emessa in contumacia	19
2.7	Altri casi nel settore dell'extradizione	20
2.8	Violazioni delle norme sulla circolazione stradale – cooperazione internazionale nell'esecuzione forzata di multe e nell'individuazione di conducenti	22
3	Nuovi strumenti per la cooperazione	24
4	Partecipazione dell'UFG IRH a organizzazioni internazionali: l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine	25
5	L'UFG IRH come fornitore di servizi	27
5.1	Convegno sull'assistenza giudiziaria 2019: l'assistenza giudiziaria in materia penale tra Stati di <i>civil law</i> e Stati di <i>common law</i>	27
5.2	Panoramica degli strumenti elettronici ausiliari sul sito dell'UFG IRH	28
6	Selezione di decisioni giudiziarie svizzere vertenti sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale	28
6.1	Estradizione e trasferimento	28
6.2	Assistenza giudiziaria accessoria	29
7	Dati statistici importanti sull'assistenza giudiziaria internazionale 2015–2019	30

Editoriale



L'Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale dell'Ufficio federale di giustizia (UFG IRH) funge da riferimento per le domande di assistenza giudiziaria ricevute e presentate dalla Svizzera, esercita la vigilanza sulle autorità di esecuzione affinché forniscano un'assistenza giudiziaria efficiente e tempestiva e, in determinati casi e settori, è responsabile per l'esecuzione e le decisioni in

questo ambito. Nel tentativo di strutturare l'assistenza giudiziaria in materia penale in modo quanto più possibile efficiente e univoco, il legislatore ha attribuito all'Ufficio federale di giustizia (UFG) svariate funzioni e diversi compiti operativi.

L'esempio di un caso di corruzione su vasta scala nel settore del commercio internazionale di materie prime illustra come l'UFG IRH possa essere chiamato a svolgere diversi ruoli nel contesto di una singola procedura. In concreto, si trattava di indagini relative all'accusa di corruzione finalizzata al rilascio di concessioni per l'estrazione di giacimenti minerari di ferro in uno Stato africano, in cui la competente autorità inquirente cantonale ha promosso l'accusa nell'anno in rassegna, non da ultimo grazie alla buona cooperazione internazionale. In questo contesto, nel quadro dell'assistenza giudiziaria, è stato chiesto sostegno a diversi Stati come gli USA, la Francia, la Guinea, Israele, il Belgio e la Romania. Gli USA, Israele e la Guinea hanno a loro volta chiesto assistenza giudiziaria alla Svizzera.

Laddove necessario, l'UFG IRH ha fornito supporto all'autorità inquirente svizzera nel trasmettere le domande di assistenza giudiziaria all'estero e nel tenerne traccia, sollecitando le proprie autorità partner in caso di ritardi nell'esecuzione all'estero e intervenendo per trovare una soluzione a eventuali problemi che ostacolavano la cooperazione. In veste di autorità centrale

svizzera per l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, l'UFG IRH ha preso in consegna le domande estere di cooperazione – si trattava in particolare del reperimento e della trasmissione di documentazione bancaria nonché della consegna di materiale probatorio sequestrato in occasione del procedimento penale cantonale – e, dopo una verifica sommaria, le ha inoltrate alla competente autorità nazionale ai fini dell'esecuzione. Esercitando la sua funzione di vigilanza, l'UFG IRH ha quindi fatto sì che l'assistenza giudiziaria fosse fornita quanto più velocemente possibile. Per quanto concerne i numerosi ricorsi presentati contro la concessione dell'assistenza giudiziaria, l'UFG IRH, sempre in qualità di autorità di vigilanza, è stato chiamato a presentare le sue osservazioni destinate ai tribunali svizzeri competenti.

Questo caso dimostra in modo esemplificativo che l'assistenza giudiziaria non è una strada a senso unico. La concessione affidabile ed efficiente dell'assistenza giudiziaria in seguito a una domanda estera è spesso il presupposto affinché l'altro Stato sostenga a sua volta la Svizzera nel caso inverso. Fornire assistenza giudiziaria è infatti una questione di fiducia e si basa sulla reciprocità. È pertanto importante instaurare e mantenere una cooperazione fondata sulla fiducia tra le autorità e gli Stati coinvolti, a vantaggio di entrambe le parti. L'UFG IRH contribuisce a garantire questo presupposto nelle diverse funzioni che svolge in veste di autorità centrale svizzera nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale.

Vi auguro una buona lettura del rapporto di attività 2019, il quale illustra anche ulteriori casi, temi e questioni di attualità che hanno particolarmente impegnato l'UFG IHR in questo anno.


Laurence Fontana Jungo
Vicedirettrice UFG responsabile dell'Ambito direzionale IRH

1

L'ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale e le sue unità

1.1 L'Ambito direzionale

L'ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale dell'Ufficio federale di giustizia (UFG IRH) è suddiviso in quattro unità, a cui si aggiunge la Procura svizzera di collegamento presso Eurojust. Conta 45 collaboratori fissi, di cui 31 donne e 14 uomini, provenienti da tutte le regioni della Svizzera, per un totale di 37,5 posti a tempo pieno.



Panoramica delle principali competenze

- Garantire una rapida assistenza giudiziaria internazionale in materia penale quale autorità centrale svizzera.
- Presentare e ricevere le domande di assistenza giudiziaria svizzere ed estere, qualora non sia possibile il contatto diretto tra le autorità coinvolte.
- Pronunciare determinate decisioni nell'ambito di domande di estradizione, assistenza giudiziaria, perseguimento ed esecuzione penale in via sostitutiva nonché trasferimento di condannati.
- Vigilare sull'esecuzione delle domande di assistenza giudiziaria.
- Sviluppare le basi legali nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale.
- Assumere svariati compiti operativi anche nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa.



Direttivo UFG IRH: da sinistra a destra Erwin Jenni (Estradizione), Raphaël Mauro (Assistenza giudiziaria II), Laurence Fontana Jungo (Capo UFG IRH), Pascal Gossin (Assistenza giudiziaria I), Christian Sager (Trattati internazionali). Foto: Richard de Stoutz

1.2 Le unità e le loro competenze

Estradizione

- Estradizione: decidere in merito a domande di ricerca. Ordinare l'arresto di persone ricercate dall'estero in vista della loro estradizione. Emanare decisioni d'estradizione di prima istanza. Ricorrere contro eventuali sentenze del Tribunale penale federale. Disporre l'esecuzione dell'estradizione. Presentare all'estero, su richiesta di un ministero pubblico svizzero o di un'autorità svizzera di esecuzione penale, domande di ricerca di condannati e domande formali di estradizione.
- Perseguimento penale transfrontaliero in via sostitutiva: trattare le domande svizzere ed estere di delega del perseguimento penale nei casi in cui l'estradizione non è contemplabile o appare inopportuna. Verificare le condizioni per la presentazione di domande all'estero e decidere nel merito. Ricevere, esaminare e trasmettere domande estere alla competente autorità svizzera di perseguimento penale ed eventualmente decidere se accoglierle previa consultazione di dette autorità.
- Esecuzione penale transfrontaliera in via sostitutiva: ricevere e presentare le domande.
- Trasferimento di persone ricercate da un tribunale penale internazionale o di testimoni in stato di detenzione.

- Trasferimento di condannati nel loro Stato di origine affinché vi scontino la pena residua: decidere d'intesa con le autorità cantonali competenti.
- Servizio di picchetto per i settori operativi (24 ore su 24 per 7 giorni su 7) in collaborazione con l'Ufficio federale di polizia fedpol (SIRENE/CO).

Assistenza giudiziaria I: sequestro e consegna di valori patrimoniali

- Procedure di assistenza giudiziaria nel caso di persone politicamente esposte (PEP): a seconda del caso, conduzione autonoma delle relative procedure nazionali.
- Trasmettere all'estero le domande di assistenza giudiziaria svizzere e, dopo un esame preliminare, delegare le domande di assistenza giudiziaria estere relative al sequestro e alla consegna di valori patrimoniali (*asset recovery*) alla competente autorità cantonale o federale d'esecuzione, qualora non sia possibile il contatto diretto tra le autorità coinvolte. Vigilare sull'esecuzione delle domande ed esercitare il diritto di ricorrere contro le decisioni delle autorità incaricate dell'esecuzione dell'assistenza giudiziaria e le sentenze del Tribunale penale federale.

- Ordinare, in casi urgenti, provvedimenti cautelari, p. es. il blocco di conti bancari.
- Decidere in merito all'ulteriore uso di mezzi di prova (principio della specialità).
- Collaborare in organi e gruppi di lavoro nazionali e internazionali nell'ambito del sequestro e della consegna di valori patrimoniali.
- Condurre trattative con altri Stati o con autorità cantonali e federali sulla ripartizione di valori patrimoniali confiscati (*sharing*) a livello internazionale e nazionale.
- Fornire assistenza giudiziaria alla Corte penale internazionale e ad altri tribunali penali internazionali.
- Trattare casi di trasmissione spontanea di mezzi di prova e informazioni ad autorità estere di perseguimento penale.

Assistenza giudiziaria II: assunzione delle prove e notificazione

- Trasmettere all'estero le domande di assistenza giudiziaria svizzere e, dopo una verifica preliminare, delegare alla competente autorità cantonale o federale le domande estere relative all'assunzione di prove e alla notificazione, qualora non sia possibile il contatto diretto tra le autorità coinvolte. Vigilare sull'esecuzione delle domande ed esercitare il diritto di ricorrere contro le decisioni delle autorità incaricate dell'esecuzione dell'assistenza giudiziaria e le sentenze del Tribunale penale federale.
- In casi urgenti, ordinare provvedimenti cautelari, p. es. il blocco di conti bancari.
- Uffici centrali USA e Italia: condurre autonomamente procedure di assistenza giudiziaria, inclusi il sequestro e la consegna di valori patrimoniali (per gli USA in generale, mentre per l'Italia in casi penali complessi o particolarmente importanti che riguardano la criminalità organizzata, la corruzione o altri reati gravi).
- Decidere in merito all'ulteriore uso di mezzi di prova (principio della specialità).
- Autorizzare la trasmissione a un'autorità estera di perseguimento penale di informazioni comunicate tramite i canali dell'assistenza amministrativa.
- Trasmettere denunce all'estero ai fini del perseguimento penale.
- Trattare le domande di assistenza giudiziaria relative a beni culturali.
- Trattare e trasmettere le domande di notifica in materia penale.
- Trattare domande di assistenza giudiziaria relative all'assunzione delle prove e alla notificazione in ambito civile e amministrativo.

Trattati internazionali

- Negoziare trattati bilaterali e altri strumenti di cooperazione nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale (estradizione, assistenza giudiziaria accessoria, trasferimento di condannati) e partecipare alle trattative su convenzioni multilaterali nel settore. Seguire questi progetti nel processo politico.
- Elaborare e seguire progetti legislativi relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale.
- Partecipare ad altri strumenti e progetti legislativi connessi all'assistenza giudiziaria in materia penale.
- Sostenere il direttivo dell'Ambito direzionale nell'elaborazione di strategie politiche e legislative in tutti i settori dell'UFG IRH.
- Rappresentare l'UFG IRH negli organi direttivi che operano nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale, in particolare in seno al Consiglio d'Europa e all'ONU.

Procura svizzera di collegamento presso Eurojust

- Acquisire informazioni, coordinare e allacciare contatti diretti in caso di richieste di autorità di perseguimento penale svizzere o di Eurojust relative a inchieste penali internazionali.
- Organizzare e collaborare a incontri operativi («*coordination meetings*») e sedute strategiche presso Eurojust.
- Informare e fornire consulenza alle autorità federali e cantonali svizzere competenti in materia di perseguimento penale ed esecuzione dell'assistenza giudiziaria in relazione alle prestazioni e possibilità di sostegno da parte di Eurojust o della Procura di collegamento.
- Fornire un rendiconto al gruppo di accompagnamento Eurojust (direzione UFG IRH, rappresentanti della Conferenza dei procuratori della Svizzera, rispettivamente dei ministeri pubblici cantonali e del Ministero pubblico della Confederazione).

1.3 Cambiamenti nella Procura svizzera di collegamento all'Aia

In agosto 2019 Tania Bucher (fino ad allora vice procuratrice di collegamento) ha assunto la funzione di procuratrice di collegamento presso Eurojust, precedentemente ricoperta da Maria Schnebli. Contemporaneamente Silvia Hänzi, per molti anni procuratrice presso il Ministero pubblico del Cantone di Berna, è stata nominata sua vice.

2 Temi e casi specifici di cui l'UFG IRH si è occupato nel 2019

Questo capitolo non offre una panoramica completa dell'attività svolta dall'UFG IRH nel 2019, ma riporta una selezione di temi e casi che illustrano la gamma di attività dell'Ambito direzionale.

2.1 Il ruolo dell'UFG IRH nell'ambito delle domande di assistenza giudiziaria svizzera

L'UFG IRH esercita la sua funzione di Ufficio centrale per l'assistenza giudiziaria non soltanto nei casi in cui la Svizzera riceve domande di assistenza giudiziaria accessoria dall'estero, ma anche quando si tratta di coadiuvare le autorità inquirenti federali e cantonali nei loro sforzi di ottenere assistenza giudiziaria dall'estero a sostegno dei loro procedimenti penali.

Un compito generalmente meno conosciuto dell'UFG IRH consiste nel trasmettere all'estero le domande di assistenza giudiziaria delle autorità di perseguimento penale svizzere e, di rado, perfino delle autorità giudiziarie.

In questo contesto, l'UFG IRH verifica se le domande presentate dalla Svizzera all'estero sono ammissibili e se soddisfano i requisiti formali. Sotto il profilo della reciprocità, l'UFG IRH si assicura, in applicazione della legge sull'assistenza giudiziaria (AIMP; RS 351.1) che le autorità svizzere non presentino a uno Stato estero una domanda di assistenza giudiziaria a cui non potrebbero dar seguito se fosse la Svizzera a ricevere la domanda.

Se tra l'autorità svizzera richiedente e l'autorità estera richiesta non vi è alcun contatto diretto o se non si conosce l'indirizzo dell'autorità straniera, le domande di assistenza giudiziaria possono essere trasmesse attraverso l'UFG IRH. In mancanza di un accordo tra la Svizzera e lo Stato in questione, la trasmissione avviene per via diplomatica. Gli accordi tra la Svizzera e uno Stato estero permettono, nella maggior parte dei casi, di avere un contatto agevolato, che consente all'UFG IRH di rivolgersi a un'autorità centrale, spesso integrata nel Ministero della giustizia dell'altro Stato.

Su richiesta, l'UFG IRH fornisce consulenza alle autorità svizzere che intendono chiedere assistenza giudiziaria a un altro Stato. Soprattutto per quanto concerne Stati con cui vi è uno scambio assiduo, l'UFG IRH conosce di norma i requisiti legali e la prassi da seguire. Le autorità svizzere possono inoltre fare riferimento alla Guida all'assistenza giudiziaria (cfr. di seguito il n. 5.2), uno strumento di aiuto pratico per le domande destinate all'estero che contiene informazioni utili ad esempio sulla durata dell'esecuzione, sui requisiti relativi alla traduzione o sul numero di esemplari della domanda da presentare.

In caso di difficoltà o ritardi nell'esecuzione delle domande di assistenza giudiziaria svizzera, l'UFG IRH, su richiesta dell'autorità inquirente interessata, invia un sollecito all'autorità estera. Può anche contattare l'autorità centrale estera per cercare di capire

meglio i problemi legati all'esecuzione nello Stato estero ed eventualmente trovare soluzioni. Se uno Stato estero dovesse violare ripetutamente i suoi obblighi internazionali nel settore dell'assistenza giudiziaria, segnatamente rifiutando senza motivo assistenza giudiziaria alla Svizzera, è compito dell'UFG IRH di valutare l'adozione di misure appropriate con il sostegno dei vari servizi dell'Amministrazione federale coinvolti, primo fra tutti il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Il sostegno ricevuto dall'estero nell'ambito dell'assistenza giudiziaria è stato, ad esempio, molto importante per la decisione del Ministero pubblico ginevrino di promuovere l'accusa in un caso di corruzione su vasta scala. La cooperazione internazionale è stata un elemento essenziale delle procedure di perseguimento penale.

Presunte tangenti in relazione a materie prime

L'assistenza giudiziaria svolge un ruolo sempre più importante nei procedimenti penali, in particolare nei casi di corruzione internazionale in ragione del tipo di reato e delle sue ramificazioni all'estero. Dal momento che gli atti illeciti sono spesso compiuti al di fuori dei rispettivi confini nazionali, sia i ministeri pubblici svizzeri sia quelli stranieri fanno grande affidamento sulla cooperazione con altri Stati per ottenere mezzi di prova e informazioni essenziali per le loro indagini. Senza una collaborazione soddisfacente è estremamente difficile portare a termine con successo un'inchiesta in un settore così specifico come la lotta alla corruzione internazionale.

Un buon esempio è il procedimento penale nel caso S. condotto dalle autorità inquirenti ginevrine a partire dal 2013. Poco dopo aver ricevuto una domanda di assistenza giudiziaria internazionale da uno Stato africano subsahariano vertente su atti di corruzione per il rilascio di concessioni per l'estrazione di giacimenti minerari di ferro, il Ministero pubblico del Cantone di Ginevra decide di aprire un procedimento penale a carico, tra l'altro, di un uomo d'affari straniero residente a Ginevra. Nel 2013 vengono perquisiti la sua abitazione e il suo aereo privato a Ginevra. L'uomo d'affari è sospettato di aver ottenuto nel 2008 in detto Stato concessioni minerarie per il suo gruppo a un prezzo di favore, in cambio di tangenti a funzionari locali competenti per le decisioni in questo ambito. Sono coinvolte persone dell'entourage dell'ex presidente dello Stato africano: si sospetta che alla moglie del presidente siano stati offerti svariati milioni di dollari affinché favorisse il rilascio delle concessioni. Nel frattempo, diversi altri Stati, come gli USA, Israele e la Guinea, hanno avviato procedure penali, stanno perseguendo reati nello stesso contesto e hanno chiesto assistenza giudiziaria alla Svizzera.

L'inchiesta condotta dal Ministero pubblico ginevrino ha richiesto la trasmissione di numerose domande di assistenza giudiziaria, spesso tramite l'UFG IRH, a diversi Stati in quattro continenti, come ad esempio gli USA, la Francia, la Guinea, Israele, il Belgio e la Romania. A più riprese, rappresentanti della giustizia e della polizia del Cantone di Ginevra si sono recati all'estero per partecipare alle operazioni di assistenza giudiziaria con l'espresso consenso delle autorità estere competenti. La stragrande maggioranza delle domande destinate all'estero ha portato alla trasmissione di informazioni e prove utili e utilizzabili per le autorità ginevrine. Il fatto che le autorità svizzere abbiano eseguito le domande di assistenza giudiziaria degli altri Stati in modo scrupoloso e rapido ha sicuramente agevolato il sostegno di tali Stati alle richieste inoltrate dalla Svizzera.

La controversia giudiziaria è stata aspra, considerati gli interessi in gioco e le persone coinvolte. Non solo l'assistenza concessa agli Stati esteri dalle autorità svizzere è stata spesso impugnata, senza successo, dinanzi ai giudici competenti, ma sono stati perfino interposti ricorsi contro una domanda di assistenza giudiziaria svizzera, cosa che succede molto raramente. Tali ricorsi si fondavano sul fatto che non era prevista la presenza degli avvocati svizzeri degli imputati in occasione dell'udienza decisiva svoltasi all'estero a carico della moglie del presidente accusata di corruzione, ma era offerto loro

soltanto la possibilità di porre domande per iscritto. Anche i ricorsi presentati in questo contesto sono stati respinti.

L'UFG IRH è stato invitato a prendere posizione in merito ai numerosi ricorsi davanti ai Tribunali competenti. Ha appoggiato l'assistenza giudiziaria nella sua qualità di autorità di vigilanza, ritenendo che i requisiti legali per l'assistenza giudiziaria erano adempiuti. Inoltre, l'UFG IRH ha fornito aiuto, laddove necessario, al Ministero pubblico ginevrino, in relazione alle sue domande di assistenza giudiziaria destinate all'estero. A tal fine ha dovuto anche insistere a più riprese presso gli Stati interessati per ottenere l'assistenza richiesta sia mediante lettere volte a rammentare la domanda di assistenza giudiziaria presentata, sia mediante contatti diretti con l'autorità centrale dello Stato interessato.

Nell'estate del 2019, il Ministero pubblico ha promosso l'accusa dinanzi al Tribunale penale del Cantone di Ginevra per corruzione di pubblici ufficiali stranieri e falsità in documenti. Fino alla pronuncia di una condanna esecutiva vale la presunzione di innocenza.



Il commercio internazionale di materie prime è terreno fertile per la corruzione. Nell'immagine una miniera di ferro. Foto: EcoPic/Getty Images

2.2 L'UFG IRH in veste di autorità di vigilanza: il diritto di ricorso – uno strumento molto utile

Un compito importante dell'UFG IRH è la vigilanza sulle autorità competenti per l'esecuzione dell'assistenza giudiziaria. Nell'esecuzione delle domande, l'UFG IRH ha il diritto di ricorrere contro le decisioni di dette autorità e contro le sentenze del Tribunale penale federale allo scopo di attuare il diritto svizzero in materia di assistenza giudiziaria. In casi eccezionali, questo diritto di ricorso può assumere anche una notevole valenza politica (nazionale ed estera).

L'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale crea un rapporto tra gli Stati, basato sul diritto internazionale. Uno Stato «presta» le sue autorità inquirenti a un altro Stato, affinché, su richiesta di quest'ultimo, procedano a determinati atti d'istruzione. Quest'attività, che per la Svizzera rientra nella sfera del diritto amministrativo, sottostà pertanto alla vigilanza dello Stato che offre assistenza. Inoltre, alcune procedure di assistenza giudiziaria hanno notevoli ripercussioni politiche, per cui è indispensabile che, all'occorrenza, un'autorità amministrativa della Confederazione possa intervenire in tali procedure.

In Svizzera questa funzione di vigilanza è svolta dall'UFG IRH, che può attivarsi sia a titolo preventivo che repressivo.

A titolo *preventivo*, l'UFG IRH redige direttive e circolari che forniscono informazioni sull'interpretazione di determinate disposizioni della legge sull'assistenza giudiziaria o su altre questioni che richiedono chiarimenti. Le direttive e le circolari sono pubblicate sul sito dell'UFG IRH (cfr. <https://www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/strafrecht/wegleitungen.html>). In questo contesto le competenze dell'UFG IRH sono simili a quelle delle omologhe autorità straniere.

A titolo *repressivo* – e qui vi è una differenza rispetto alle corrispondenti autorità partner straniere – l'UFG IRH è legittimato a impugnare le decisioni nell'ambito dell'assistenza giudiziaria (art. 80h lett. a AIMP). È l'unica autorità svizzera che può presentare ricorso nelle questioni legate all'assistenza giudiziaria. Questa competenza gli conferisce notevole potere, ma implica anche una grande responsabilità. In particolare, l'UFG IRH deve tenere conto del principio di celerità fissato nell'AIMP e limitarsi, nell'esercizio del suo diritto di ricorso, a questioni di principio per non rallentare inutilmente le procedure di assistenza giudiziaria.

Il legislatore ha conferito all'UFG IRH il diritto di ricorso soprattutto affinché i seguenti obiettivi siano raggiunti:

- interpretare e applicare uniformemente le disposizioni di legge nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale

Si tratta di un compito molto importante. Il Tribunale federale (tribunale supremo e ultima istanza di ricorso in materia di assistenza giudiziaria) non può trattare spontaneamente casi giudicati in prima istanza dal Tribunale penale federale. L'UFG IRH è pertanto l'unica autorità che può portare un caso dinanzi al Tribunale federale. A tal fine deve non solo seguire con attenzione la giurisprudenza del Tribunale penale federale, ma anche reagire tempestivamente se ritiene necessario adire il Tribunale federale.

In passato, ad esempio, è stato un ricorso dell'UFG IRH che ha consentito all'autorità francese di vigilanza sulla Borsa (*Commission des opérations de bourse, COB*) e alla sua omologa italiana (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, CONSOB) di ottenere assistenza giudiziaria (DTF 126 II 86 e sentenza del TF 2A.83/2000 del 28 giugno 2000). In un altro caso riguardante reati di borsa, il Tribunale federale ha invece respinto un ricorso dell'UFG IRH, in cui quest'ultimo sosteneva che la norma penale sull'*insider trading* veniva interpretata in modo troppo restrittivo. Il giudice ha ritenuto che per cambiare la prassi non occorreva modificare la giurisprudenza, bensì rivedere la legge (sentenza del TF 1A.325/2000 del 5 marzo 2001, consid. 3e). Il ricorso dell'UFG IRH ha quindi dato la spinta per una revisione della norma penale sull'*insider trading*.

All'inizio del 2019 l'UFG IRH ha presentato ricorso contro una sentenza del Tribunale penale federale, che aveva ordinato la revoca totale di un sequestro provvisorio di valori patrimoniali disposto dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) in base a una domanda di assistenza giudiziaria greca volta a garantire l'esecuzione di un risarcimento. Il Tribunale penale federale aveva ritenuto che l'esecuzione di una successiva sentenza di confisca in applicazione dell'AIMP era impossibile e che quindi un sequestro non era legittimo. L'UFG IRH era invece dello stesso parere del MPC, secondo cui era possibile offrire assistenza giudiziaria per una parte degli averi, poiché la buona fede della banca di deposito, che faceva valere un diritto di pegno sull'intera somma di denaro, non era sufficientemente comprovata. Pertanto, era giustificato mantenere parzialmente il sequestro fino al passaggio in giudicato della decisione sulla buona fede della banca. Il Tribunale federale ha appoggiato questa posizione (sentenza del TF 1C_146/2019 del 17 maggio 2019, consid. 4).

Sempre nell'anno in rassegna, l'UFG IRH ha inoltre ad esempio presentato ricorso al Tribunale penale federale contro una decisione finale di un'autorità di esecuzione cantonale. Si trattava di una domanda di assistenza giudiziaria inoltrata dalla Germania nel quadro di un procedimento penale legato ai tumulti del G20 ad Amburgo nel 2018. Tra le altre cose, si chiedeva di procedere alla perquisizione di un'abitazione in Svizzera. In occasione della perquisizione è stata richiesta la sigillatura dei mezzi di prova sequestrati. Dopo che il giudice dei provvedimenti coercitivi cantonale aveva respinto la domanda di dissigillamento dell'autorità d'esecuzione e disposto la restituzione dei mezzi di prova sequestrati, l'autorità d'esecuzione è stata costretta a rifiutare l'assistenza giudiziaria in relazione alla documentazione sigillata. L'UFG IRH ha presentato ricorso contro questa decisione e la precedente decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi, poiché era del parere che il giudice dei provvedimenti coercitivi avesse ordinato a torto la restituzione dei mezzi di prova sequestrati. Con la sentenza RR.2019.255 del 27 dicembre 2019 il Tribunale penale federale ha accolto il ricorso e disposto il dissigillamento dei dati.

- rappresentare gli interessi dello Stato richiedente, in assenza di tale parte nelle procedure di assistenza giudiziaria

Già nel 1987 il Tribunale federale aveva autorizzato, grazie al ricorso dell'UFG IRH nel quadro di un procedimento riguardante la consegna di valori patrimoniali richiesta dalle Filippine, il rimpatrio anticipato (prima della confisca nello Stato richiedente) della maggior parte del denaro – circa 700 milioni di franchi – che Ferdinand Marcos, ex presidente delle Filippine, aveva detenuto direttamente o indirettamente in Svizzera (DTF 123 II 595). In tempi più recenti, in base a un ricorso dell'UFG IRH nel quadro di una procedura di assistenza giudiziaria con l'Italia, è stato possibile mantenere il sequestro di oltre 150 milioni di franchi, che una delle società riconducibili all'uomo d'affari e politico Silvio Berlusconi, deteneva in Svizzera (sentenze del TF 1C_463/2014 e 1C_465/2014 del 18 agosto 2015).

Nell'anno in rassegna, l'UFG IRH ha potuto appoggiare due domande di assistenza giudiziaria del Brasile, presentando ricorso dinanzi al Tribunale penale federale contro le decisioni dell'autorità d'esecuzione. Nel primo caso, l'autorità era pronta a sbloccare parte del denaro affinché il titolare del conto potesse pagare le spese di mantenimento. Poiché quest'ultimo non aveva sufficientemente motivato la sua richiesta e non

aveva dimostrato di non disporre di beni patrimoniali alternativi per saldare tali spese, l'UFG IRH ha chiesto di mantenere il blocco dei beni patrimoniali. Questa posizione è stata appoggiata dal Tribunale penale federale (RR.2019.14 del 24 aprile 2019). Nel secondo caso, l'UFG IRH ha presentato ricorso poiché l'autorità d'esecuzione aveva disposto la revoca di un sequestro senza che il Brasile avesse potuto prendere posizione in merito. Anche in questo caso, il Tribunale penale federale ha accolto il ricorso (RR.2018.287 del 29 aprile 2019).

Come dimostrano gli esempi, sulla base del diritto di ricorso conferitogli dalla legge, l'UFG IRH può intervenire efficacemente nelle procedure di assistenza giudiziaria e adoperarsi per un'applicazione uniforme del diritto, anche a favore dello Stato estero richiedente. In questo modo l'UFG IRH contribuisce altresì a diffondere l'immagine di una Svizzera cooperativa e dinamica e – indirettamente – a promuovere la reputazione della piazza finanziaria svizzera in linea con la politica del Consiglio federale, secondo cui quest'ultima non deve essere sfruttata per scopi criminali. La Svizzera ha quindi un interesse essenziale ad offrire alle autorità inquirenti estere una cooperazione efficace e veloce (decisione del Consiglio federale del 26 ottobre 2005 nel caso W. i.a. contro il DFGP [assistenza giudiziaria a Taiwan, GAAC 70.5], cfr. anche GAAC 69.59 [assistenza giudiziaria alla Francia]).



Grazie all'accoglimento del ricorso dell'UFG IRH nell'ambito di una domanda di assistenza giudiziaria collegata ai tumulti del G20 nel 2018 ad Amburgo, l'autorità cantonale d'esecuzione può perquisire i supporti dati sequestrati e riesaminare la concessione dell'assistenza giudiziaria. Foto: Keystone/EPA/Filip Singer

Anche nel settore dell'extradizione l'UFG IRH ha la possibilità di presentare ricorso contro le sentenze del Tribunale penale federale. Nell'anno in rassegna si è avvalso di questa facoltà una volta. Il Tribunale penale federale aveva accolto il ricorso dell'imputato contro la decisione di estradizione dell'UFG IRH, ritenendo che non fosse soddisfatto il requisito della doppia punibilità necessario per l'extradizione (RR.2019.213 + 230). L'imputato era stato accusato dalle autorità statunitensi di aver acquistato, tra ottobre 2018 e gennaio 2019, quattro «dispositivi da difesa» (*defense articles*) negli USA e di aver disposto la loro esportazione a Hong Kong senza autorizzazione. Sulla base del ricorso presentato dall'UFG IRH, il Tribunale federale ha ritenuto, nella sua sentenza del 16 dicembre 2019 (1C_592/2019), che questa fattispecie può rientrare, *prima facie*, nel campo di applicazione della legge federale sul materiale bellico ovvero della legge sul controllo dei beni a duplice impiego e ha rimandato la questione al Tribunale penale federale per un riesame, dato che nella sua sentenza non aveva verificato gli altri requisiti per l'assistenza giudiziaria. Nello stesso caso, il Tribunale federale ha accolto anche un ricorso dell'UFG IRH relativo alla carcerazione (1C_620/2019). Con sentenza del 17 gennaio 2020 il Tribunale penale federale ha dunque respinto il ricorso dell'imputato contro l'extradizione (RR.2019.344 + 345; RP.2019.65). Dopo la sua rinuncia a impugnare la sentenza dinanzi al Tribunale federale, a febbraio 2020 il soggetto in questione è stato estradato negli Stati Uniti.

2.3 Doppia punibilità

Affinché la Svizzera possa disporre e attuare provvedimenti coercitivi nell'ambito dell'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria (p. es. sequestrare mezzi di prova), deve sussistere la doppia punibilità, vale a dire che, se commesso su territorio elvetico, il reato contestato dovrebbe essere punibile anche in Svizzera.

In linea di massima, l'assistenza giudiziaria dovrebbe essere fornita nella misura del possibile, anche quando i fatti esposti nella domanda di assistenza giudiziaria non sono punibili in Svizzera. Se, però, nell'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria si deve ricorrere a una coercizione procedurale, come ad esempio nell'ambito del sequestro di mezzi di prova, il provvedimento può essere ordinato soltanto quando i fatti esposti nella domanda sono punibili anche in Svizzera.

La doppia punibilità è un principio classico, riconosciuto nella cooperazione internazionale. È fissato espressamente nell'AIMP e si trova anche nei trattati bilaterali conclusi dalla Svizzera. Nella Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, ossia lo strumento multilaterale più importante in materia, la Svizzera ha, mediante una dichiarazione, vincolato l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria che richiede l'applicazione di un provvedimento coercitivo al requisito della doppia punibilità. Dal punto di vista nazionale, la ragione di fondo è che i provvedimenti coercitivi costituiscono una notevole ingerenza nei diritti fondamentali e quindi devono essere possibili alle stesse condizioni materiali e formali previste nel diritto nazionale. In tal modo si rispetta la sovranità territoriale mediante l'attuazione dell'ordinamento giuridico svizzero e si garantisce che approcci ideologici diversi adottati da altri Stati non abbiano effetto sul territorio svizzero. Sarebbe peraltro problematico anche dal punto di vista della parità del diritto consentire provvedimenti coercitivi nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, mentre per una fattispecie analoga nello Stato richiesto non verrebbe avviato alcun procedimento penale nazionale e quindi non si applicherebbe alcuna coercizione statale.

Quando riceve una domanda di assistenza giudiziaria, l'UFG IRH verifica *prima facie*, già prima di un'eventuale delega a un'autorità d'esecuzione, se sussiste la doppia punibilità. Sarebbe infatti del tutto inutile inoltrare una domanda all'autorità d'esecuzione in mancanza di tale requisito.

La verifica della punibilità secondo il diritto svizzero avviene immaginando che i fatti esposti nella domanda di assistenza giudiziaria si siano verificati in modo analogo in Svizzera. La doppia punibilità deve sussistere sia nel momento in cui viene ordinato il provvedimento coercitivo sia successivamente quando viene emessa la decisione finale. La verifica risulta più facile se l'autorità estera, oltre ad illustrare i fatti per scritto nella domanda, allega anche i testi di legge tradotti relativi alle fattispecie penali in questione.

La condotta illustrata nei fatti deve dunque essere coperta da una norma penale del diritto svizzero. Non è necessario che la qualificazione giuridica del reato coincida nelle due legislazioni in questione, né devono essere previste condizioni o comminatorie penali uguali. A differenza dell'extradizione, nell'assistenza

giudiziarie accessoria la doppia punibilità non deve sussistere per ogni reato per cui viene chiesta assistenza: è sufficiente per un solo reato. Non viene invece appurata la punibilità secondo il diritto estero.

Se dai fatti non si evince la doppia punibilità, nella maggior parte dei casi si pongono ulteriori domande allo Stato richie-

dente. Se, anche dopo i chiarimenti, risulta palese che la doppia punibilità non è data e se, in caso di accoglimento, fosse necessario disporre provvedimenti coercitivi, si rifiuta l'assistenza giudiziaria. L'AIMP prevede alcune deroghe, ossia nel caso in cui si tratti di provvedimenti a discarico della persona perseguita o per perseguire fatti relativi ad atti sessuali su minorenni.

Assistenza giudiziaria nello scandalo delle donazioni al partito tedesco AfD

Nell'estate del 2017, il partito tedesco *Alternative für Deutschland* (AfD) ha ricevuto donazioni per circa 130'000 euro da un mittente svizzero. I versamenti sono ripartiti in 18 tranches di importo fino a 9000 franchi svizzeri e sono contrassegnati dalla causale: «donazione per campagna elettorale Alice Weidel». Nell'estate del 2017, Alice Weidel era la candidata di punta dell'AfD nelle elezioni per il Parlamento tedesco e, dopo le elezioni, è diventata co-presidente del gruppo AfD nel Parlamento tedesco.

Fatto scottante: la ripartizione della donazione in tranches sembra essere stata predisposta in modo da eludere l'obbligo di notifica stabilito dalla legge tedesca per donazioni a partire da 10'000 euro. Il presunto motivo: le donazioni a partiti dall'estero da parte di cittadini non UE non sono ammesse. Questo divieto è sancito dalla legge tedesca sui partiti che punisce anche eventuali violazioni.

Il Ministero pubblico tedesco competente avvia le indagini per identificare il donatore. Stando ai media, i versamenti provengono da una società anonima di Zurigo. Quest'ultima dichiara di aver agito per conto di un amico d'affari di cui non rivela il nome. Per accertare i fatti, il Ministero pubblico tedesco presenta una domanda di assistenza giudiziaria al Ministero pubblico del Cantone di Zurigo, invitandolo a trasmettergli la pertinente documentazione bancaria.

Il sistema svizzero dell'assistenza giudiziaria si trova di fronte a una sfida: un'ingerenza nel segreto bancario è ammissibile soltanto se la condotta sotto inchiesta è punibile anche in Svizzera. Per trovare una risposta occorre verificare se l'atto

commesso all'estero adempie le condizioni di una qualsiasi disposizione penale del diritto svizzero. Questo principio della «doppia punibilità» impedisce che la Svizzera compia ingerenze in settori in cui manca una base legale univoca. Nella presente fattispecie la doppia punibilità è incerta, poiché la Svizzera non dispone di una legge che punisca l'accettazione di determinate donazioni ai partiti. L'assistenza giudiziaria pare quindi destinata a fallire.

Nel frattempo, però, l'AfD ha presentato alle autorità un elenco di cittadini tedeschi che presumibilmente si celano dietro le donazioni dalla Svizzera. Se dovesse risultare che i bonifici sono stati effettuati non da un cittadino svizzero, bensì da diversi cittadini tedeschi, le donazioni sarebbero legali. Emerge però rapidamente che i presunti donatori sono solo dei prestanome: non hanno effettuato loro le donazioni, ma soltanto acconsentito ad inserire i loro nomi sull'elenco in cambio di denaro. In tal modo si delinea anche l'accusa di falsità in documenti e favoreggiamento. Tali atti sarebbero punibili anche in Svizzera, per cui il requisito della doppia punibilità sarebbe adempiuto se i fatti potessero essere ricondotti sotto queste disposizioni. Il Ministero pubblico zurighese è giunto alla conclusione che ciò è il caso, per cui ha accolto la domanda e nel novembre del 2019 ha pronunciato una decisione di chiusura, contro cui gli interessati hanno interposto ricorso. Secondo i ricorrenti, poiché la Svizzera non conosce reati in materia di finanziamento ai partiti, non può esserci alcun favoreggiamento. Inoltre, i reati legati al finanziamento di partiti sono di natura politica, per cui l'assistenza giudiziaria sarebbe esclusa. A marzo rispettivamente aprile 2020, il Tribunale penale federale e successivamente anche il Tribunale federale hanno respinto queste argomentazioni e confermato la decisione di chiusura del Ministero pubblico. Non ci sono più ostacoli all'assistenza giudiziaria.



Al centro dello scandalo delle donazioni al partito tedesco AfD: la rappresentante dell' AfD Alice Weidel. Foto: Keystone/EPA/Lennart Preis

Nell'anno in rassegna, il Tribunale federale ha negato l'esistenza della doppia punibilità in un caso di trasferimento di beni culturali con l'Italia. L'assistenza giudiziaria è quindi stata rifiutata.

Il caso del ritratto di Isabella d'Este attribuito a Leonardo Da Vinci

Nel febbraio del 2015, la Procura di Pesaro ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria alla Svizzera nell'ambito di un procedimento penale a carico di un'associazione di delinquenti al fine del trasferimento illecito all'estero di dipinti di interesse artistico e storico, in assenza della licenza d'esportazione. Tra questi figurava il dipinto olio su tela raffigurante il ritratto di Isabella d'Este attribuito a Leonardo Da Vinci (fermo restando che l'attribuzione a Da Vinci non ha ancora potuto essere acclarata dal Ministero per i beni e le attività culturali italiano). La Procura di Pesaro ne ha richiesto ed ottenuto il sequestro al Ministero pubblico del Canton Ticino, ritenuto che il dipinto era custodito a Lugano. Nell'aprile del 2018, il Tribunale di Pesaro ha chiesto di dare esecuzione alla sua sentenza del 9 marzo 2017, divenuta nel frattempo definitiva e irrevocabile, che disponeva la confisca e la restituzione del dipinto allo Stato italiano. L'autorità ticinese rogata ha quindi ordinato la restituzione all'Italia del dipinto litigioso. Con sen-

tenza del 4 settembre 2018, il Tribunale penale federale ha respinto il ricorso presentato contro la restituzione. Con sentenza del 13 maggio 2019, il Tribunale federale ha per contro accolto il ricorso interposto dalla detentrica ed ha annullato la sentenza del Tribunale penale federale, rinviandogli la causa affinché respingesse la domanda di assistenza giudiziaria e ordinasse il dissequestro del dipinto (DFT 145 IV 294).

Nella sua sentenza, il Tribunale federale ha ritenuto che non è adempiuta la condizione della doppia punibilità. In particolare ha considerato che le disposizioni della Convenzione dell'UNESCO concernenti le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali (RS 0.444.1) non sono direttamente applicabili. Inoltre, l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia sull'importazione e il rimpatrio di beni culturali non include i dipinti. Il Tribunale federale ritiene altresì che, in assenza di un accordo bilaterale che comprenda anche i dipinti, l'opera litigiosa non è coperta da alcuna norma internazionale

che ne limiti l'esportazione, motivo per cui non poteva neppure essere importata illecitamente in Svizzera ai sensi della legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC; RS 444.1). La LTBC punisce unicamente l'importazione illecita di beni culturali o una dichiarazione inesatta circa la loro importazione. L'*importazione* di un bene culturale è però illecita solamente quando viola un accordo bilaterale ai sensi della LTBC. Dato che nel presente caso questa condizione non è adempiuta, il dipinto non poteva essere stato importato in Svizzera illecitamente (tra l'altro nella fattispecie questo atto, ossia l'importazione illecita del dipinto, non è nemmeno stato perseguito dalle autorità italiane).

Secondo la LTBC, l'*esportazione* illecita di un bene culturale è punibile qualora questo sia iscritto nell'Elenco federale dei beni culturali. Rilevante per la questione della doppia punibilità nel caso di specie è quindi se il dipinto – dal punto di vista dello Stato richiedente, ossia l'Italia – è iscritto in un

corrispondente inventario italiano. Secondo il Tribunale federale ciò non è il caso in concreto, ritenuto segnatamente che il dipinto litigioso non appartiene allo Stato richiedente né è stato addotto che sarebbe iscritto in un inventario italiano o che si intenderebbe iscriverlo conformemente alla Convenzione dell'UNESCO. Secondo la Convenzione, allo scopo di proteggere i propri beni culturali contro l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti, gli Stati contraenti si impegnano a costituire, sulla base di un inventario nazionale di protezione, la lista dei beni culturali importanti pubblici e privati, la cui esportazione costituirebbe un impoverimento sensibile del patrimonio culturale nazionale.

Di conseguenza, il Tribunale federale ha ritenuto che la condizione della doppia punibilità non fosse adempiuta, motivo per cui la rogatoria volta al sequestro del dipinto non poteva essere accolta, né si poteva dare seguito alla domanda di restituzione allo Stato richiedente. La sentenza del Tribunale federale è una sentenza di principio e stabilisce una giurisprudenza che prevede che, conformemente alla Convenzione dell'UNESCO, gli Stati esteri devono costituire un registro analogo all'Elenco federale per ottenere assistenza giudiziaria dalla Svizzera in caso di esportazione illecita di un bene culturale, se esso non è coperto da una Convenzione.



Secondo la volontà dell'Italia, il ritratto di Isabella d'Este attribuito a Leonardo Da Vinci sarebbe dovuto tornare in Italia. In mancanza di doppia punibilità, la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'Italia a tal fine è stata respinta, tuttavia. Foto: Keystone/Heritage Images/Fine Art Images

2.4 Casi speciali di estradizione

La maggior parte delle estradizioni dalla Svizzera all'estero e dall'estero alla Svizzera riguardano gli Stati europei. La base legale più importante negli scambi con gli Stati del Consiglio d'Europa è la Convenzione europea di estradizione. Piuttosto intensi scambi in ambito estradizionale avvengono inoltre, sulla base delle rispettive legislazioni nazionali, con il Kosovo e con gli USA sulla base di un accordo bilaterale in materia di estradizione.

Con numerosi altri Stati gli scambi concernenti le estradizioni sono molto limitati, a prescindere dal fatto che si possa procedere sulla base di un accordo tra gli Stati o sulla base del diritto nazionale (per la Svizzera si tratta dell'AIMP). Di seguito è elencata una ridotta scelta di Stati con cui nel 2019 l'UFG IRH ha avuto contatti ai fini di un'extradizione.

Ecuador

Le autorità ecuadoregne sospettano un cittadino, in possesso della doppia nazionalità spagnola e equadoregna, residente in Svizzera di violenza su una minorenne. Nel novembre 2018, l'UFG IRH riceve una domanda formale di estradizione dall'Ecuador. Nel mese di luglio 2019, il Paese sudamericano trasmette i complementi richiesti dalla Svizzera, tra cui in particolare garanzie diplomatiche relative al rispetto dei diritti fondamentali in caso di estradizione. Ad agosto 2019, l'UFG IRH emette un ordine di arresto ai fini di estradizione nei confronti della persona ricercata. Dopo l'arresto, le autorità cantonali lo interrogano in relazione alla domanda di estradizione. Dato che l'arrestato si oppone a un'extradizione semplificata, l'UFG IRH prosegue con la procedura ordinaria. Nel mese di novembre 2019 l'UFG IRH autorizza l'extradizione. Nel marzo 2020 il Tribunale penale federale respinge il ricorso interposto avverso la decisione dell'UFG IRH (RR.2019.337 del 9 marzo 2020). Il Tribunale federale non entra in materia al ricorso interposto avverso la sentenza del Tribunale penale federale (1C_170/2020 del 26 marzo 2020).

Colombia

Le autorità del Canton Vaud cercano un cittadino, in possesso della doppia nazionalità spagnola e colombiana, sospettato di aver commesso reati sessuali su minorenni. Il ricercato è segnalato via Interpol in tutta Europa ai fini dell'arresto, ma viene poi localizzato in Colombia. Su espressa richiesta, l'UFG IRH viene informato che la Colombia è essenzialmente disposta a estradare un proprio cittadino, anche se tra la Svizzera e lo Stato sudamericano non esista un accordo bilaterale di estradizione e in mancanza di una dichiarazione di reciprocità della Svizzera (che la Svizzera non potrebbe fornire poiché non estrada un proprio cittadino senza il consenso di quest'ultimo). A metà settembre 2019 l'UFG IRH chiede formalmente alla Colombia l'arresto e l'extradizione dell'imputato.

Secondo il diritto colombiano devono essere rispettate alcune formalità speciali, come, ad esempio, la precedente promozione dell'accusa nei confronti del ricercato e la trasmissione di materiale probatorio relativo alla sua identità. Pertanto, a sostegno della domanda di estradizione sono stati trasmessi, tra le altre cose, un mandato d'arresto, una panoramica dettagliata dell'istruzione penale condotta dall'autorità competente nonché tutto il materiale disponibile relativo all'identificazione dell'interessato. Per la Svizzera si tratta del primo caso di estradizione con la

Colombia, per cui, d'intesa con il procuratore pubblico competente, si decide di attenersi a tutti gli standard formali e di contenuto di solito richiesti dagli Stati appartenenti al sistema di *common law*. La messa a disposizione della documentazione necessaria richiede un notevole dispendio di risorse.

Irlanda

In un caso oggetto di forte interesse da parte dei media in Romania, le autorità del Canton Vaud cercano una persona coinvolta in una rapina ai danni di una gioielleria a Vevey. La persona ricercata è localizzata in Irlanda. Si scopre, inoltre, che si sposta tra il suo paese d'origine, la Lituania, e l'Irlanda. L'UFG IRH contatta le autorità irlandesi e l'Ambasciata svizzera a Dublino, per sapere quali formalità siano da rispettare perché una domanda di arresto ai fini di estradizione possa essere coronata da successo. Avendo ottenuto l'informazione che il ricercato ha prenotato un volo dalla Lituania a Dublino in un determinato giorno di marzo del 2019, l'UFG IRH chiede via Interpol alle autorità irlandesi di procedere al suo arresto. La sera stessa egli viene arrestato all'aeroporto di Dublino. L'UFG IRH chiede quindi formalmente all'Irlanda l'extradizione dell'imputato. L'UFG IRH deve allegare, oltre alla documentazione normalmente richiesta per l'extradizione, una dichiarazione/affidavit del procuratore pubblico che ha emanato mandato d'arresto, in cui questo dichiara, tra l'altro, di essere competente per l'emanazione di un tale mandato. Nell'agosto 2019 l'imputato è estradato alla Svizzera.

Questo caso, che per un breve periodo ha richiesto una cooperazione e un coordinamento molto intensi con le autorità del Canton Vaud, l'Ambasciata svizzera a Dublino e le autorità irlandesi, costituisce la prima estradizione autorizzata dall'Irlanda alla Svizzera.

2.5 Ricerche Interpol II; cambio del sistema di ricerca Interpol: accesso diretto all'ASF

In collaborazione con l'UFG IRH e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), fedpol ha avviato il progetto «Ricerche Interpol II», che mira a semplificare e accelerare gli scambi relativi alle ricerche di persone tramite Interpol. Il progetto prevede segnatamente il collegamento al servizio Internet di Interpol per consultare, direttamente dai sistemi di interrogazione svizzeri, l'ASF (*Automated Search Facility*), in cui sono registrate le persone ricercate da Interpol. Dal novembre 2019 questo accesso è operativo per quasi tutti i servizi coinvolti. Si tratta soprattutto delle polizie cantonali e del corpo delle guardie di frontiera. L'accesso avviene praticamente in tempo reale. Dall'avvio di questo progetto, nella maggior parte dei casi è anche possibile rinunciare alla registrazione manuale delle ricerche straniere di persone via Interpol nel sistema di ricerca della Confederazione RIPOL (*Recherches informatisées de police*).

Situazione precedente

Le domande di ricerche inoltrate dagli Stati membri di Interpol a scopo d'arresto e quindi di estradizione erano finora segnalate manualmente da fedpol nel RIPOL secondo determinati criteri fissati dall'UFG IRH (cosiddetta regola di trattamento). La segnalazione era registrata ai fini dell'arresto o, se non erano adem-

piuti tutti i criteri per una possibile estradizione, semplicemente per ricerca di luogo di soggiorno della persona. Questo comportava un notevole onere di lavoro e un certo ritardo. Inoltre, le registrazioni manuali costituiscono una potenziale fonte di errori.

Situazione attuale

Quando si consultano i sistemi di ricerca svizzeri, alla voce ASF compare anzitutto l'indicazione della presenza o meno di un riscontro relativo ad una persona. In caso affermativo, il sistema di consultazione allerta che questa segnalazione è da trattare come una semplice ricerca di luogo di soggiorno o che il risultato è da comunicare tempestivamente all'UFG IRH, il quale potrà, all'occorrenza, fornire ulteriori informazioni.

Se, oltre a un riscontro positivo nell'ASF, esistono ulteriori riscontri relativi alla persona ricercata, in particolare nel RIPOL o nel Sistema d'informazione Schengen SIS, la segnalazione ai fini dell'arresto (nel RIPOL o nel SIS) ha sempre la precedenza rispetto alla semplice ricerca del luogo di soggiorno. Quest'ordine di importanza è però di natura puramente tecnica. In altre parole, se l'UFG IRH decide che una persona registrata nell'ASF sia da ricercare non solo per individuarne il luogo di soggiorno, ma anche ai fini dell'arresto, tale persona è registrata a tal fine nel RIPOL (oltre che nell'ASF e come avveniva in passato).



Tramite l'accesso diretto all'«Automated Search Facility» (ASF) di Interpol, si semplificano e accelerano gli scambi con Interpol ai fini della ricerca di persone. Foto: Keystone/EPA/Wallace Woon

2.6 Quando l'extradizione si basa su una sentenza emessa in contumacia

Per l'UFG IRH, nella sua veste di autorità competente in materia di estradizione, possono porsi questioni delicate qualora debba decidere in merito a una domanda di estradizione che si basa su una sentenza pronunciata in contumacia nello Stato richiedente. In un tale caso, infatti, non risulta sempre chiaro se i diritti della difesa dell'interessato siano stati debitamente garantiti nell'ambito del procedimento estero.

In ogni Stato di diritto l'imputato in un procedimento penale ha diritto a un processo equo. Per gli Stati membri della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), questi diritti processuali sono disciplinati in particolare all'articolo 6 CEDU. Ad esempio, l'imputato in un procedimento penale ha il diritto di difendersi da sé o di farsi difendere da un difensore di sua scelta. Qualora l'imputato non disponga dei mezzi finanziari necessari per ricompensare un difensore e gli interessi della giustizia lo esigano, egli potrà essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio. Inoltre, l'imputato ha essenzialmente il diritto di essere giudicato da un tribunale indipendente e in sua presenza.

Il diritto di essere presente al giudizio non vale però in modo assoluto. Secondo il Codice di procedura penale svizzero, ad esempio, può essere emessa una cosiddetta sentenza contumaciale se l'imputato regolarmente invitato a comparire non si presenta al dibattimento, ha avuto nel procedimento in corso sufficienti opportunità di esprimersi sui reati che gli sono contestati e la situazione probatoria consente di pronunciare una sentenza anche in sua assenza.

Anche nella procedura di estradizione i diritti di difesa possono svolgere un ruolo importante, segnatamente nel caso in cui il giudice competente per l'assistenza giudiziaria giunge alla conclusione che la domanda di estradizione si basa su una sentenza contumaciale e che nel procedimento estero i diritti minimi di difesa non siano stati garantiti. In tal caso, in applicazione dell'AIMP e della Convenzione europea di estradizione, l'extradizione sarà negata.

Nel caso in cui lo Stato richiedente sia in grado di fornire sufficienti garanzie che, una volta avvenuta l'extradizione, la persona ricercata avrà il diritto di chiedere un nuovo procedimento giudiziario in cui saranno garantiti i diritti di difesa, l'extradizione può però essere autorizzata.

Nell'ottobre 2018 il Ministero della giustizia polacco ha chiesto all'UFG IRH l'extradizione del cittadino polacco M.W., condannato in Polonia a una pena detentiva di sei mesi per minaccia e ingiuria contro funzionari di polizia nonché possesso di cannabis. L'extradizione mirava a consentire l'esecuzione della pena pronunciata.

Sebbene M.W. non fosse presente né fosse rappresentato da un difensore nell'udienza in cui era stata pronunciata la sentenza e l'UFG IRH non avesse richiesto alle autorità polacche alcuna assicurazione in merito alla possibilità di un nuovo procedimento – che comunque secondo il diritto polacco non sarebbe stato possibile –, nell'agosto 2019 il Tribunale penale federale ha confermato la decisione di estradizione dell'UFG IRH (RR.2019.63; RP.2019.17 del 7 agosto 2019).

Infatti, all'inizio del procedimento penale, M.W. era stato arrestato e aveva trascorso una giornata in carcerazione preventiva. Inoltre, aveva presenziato ad almeno un'udienza ed era stato quindi chiaramente informato sul procedimento penale polacco quando si è trasferito all'estero, senza informare le autorità polacche del suo cambiamento di domicilio. Il fatto che in seguito, per due volte, egli non abbia risposto alla citazione risulta irrilevante ai fini della validità della notifica della citazione secondo il diritto polacco.

Infine, M.W. non ha nemmeno mai contestato il fatto che la sentenza gli sia stata notificata, motivo per il quale avrebbe potuto impugnarla o richiedere un nuovo giudizio. Non avendo proceduto in tal senso, la sentenza di primo grado è cresciuta in giudicato. Pertanto, nonostante la sentenza contumaciale, i diritti minimi di difesa sono stati garantiti nel procedimento polacco e dunque l'extradizione di M.W. alla Polonia è ammissibile. Sulla base della decisione dell'UFG IRH M.W. è stato estradato alla Polonia all'inizio di settembre 2019.

2.7 Altri casi nel settore dell'extradizione

Consegnato alla giustizia dopo quasi un quarto di secolo in fuga

Sono reati spaventosi quelli commessi dall'allora diciottenne Z.P. durante la guerra che ha coinvolto la Repubblica Serba, nell'attuale Bosnia ed Erzegovina: nell'ottobre del 1993, insieme ai suoi complici, promette a una famiglia musulmana di sei persone – un uomo, la di lui moglie con la madre e la cognata nonché il figlio e la figlia della cognata, di trasportarli di nascosto al di là del fiume Drina in Serbia. Invece di quanto promesso, la banda deruba la famiglia e uccide le sei persone sulla riva del fiume. È lo stesso Z.P. che aziona tre volte il grilletto di un fucile semiautomatico, assassinando a sangue freddo il marito, una delle donne e la ragazzina. Infine, la banda si libera dei cadaveri gettandoli nel fiume.

Pochi mesi dopo, Z.P. prende parte a un altro omicidio. Travestito da poliziotto militare e coadiuvato da complici, attira con un falso pretesto una coppia musulmana fuori da un appartamento e la conduce al fiume Drina. I due complici derubano e sparano ai due per permettere al mandante dell'omicidio di occupare l'appartamento della coppia. Per l'esecuzione dell'omicidio Z.P. ottiene dal mandante 300 marchi tedeschi. I tre autori si spartiscono il denaro contante rubato alla coppia prima dell'omicidio che ammonta a 450 marchi tedeschi.

Nell'aprile del 1995, il tribunale distrettuale di Bijeljina condanna Z.P., nel frattempo detenuto in carcere, a una pena privativa di libertà di dieci anni e dieci mesi. Ma nel mese di ottobre dello stesso anno, prima ancora che il Tribunale d'appello potesse aumentare la pena a dodici anni e dieci mesi, Z.P. riesce a fuggire

dal carcere distrettuale di Bijeljina. La sua fuga lo conduce in Svizzera, dove giunge nel dicembre del 1995 assumendo l'identità del fratello.

Z.P. sposa una svizzera, con la quale ha tre figli. Soltanto nel corso del 2018 indagini condotte dalla polizia bosniaca portano alla scoperta della falsa identità dell'omicida. A Natale del 2018 l'Ambasciata di Bosnia ed Erzegovina richiede alla Svizzera l'extradizione di Z.P.

Sulla base di un mandato d'arresto emesso dall'UFG IRH, Z.P. viene arrestato nel suo luogo di domicilio nel Cantone di Lucerna e posto in detenzione ai fini di estradizione. Nel maggio 2019 l'UFG IRH concede l'extradizione alla Bosnia ed Erzegovina. Z.P. interpone ricorso contro questa decisione al Tribunale penale federale e in seguito, dopo il rigetto da parte di quest'istanza, si rivolge al Tribunale federale, il quale emette una decisione di non entrata in materia. Ad ottobre 2019, Z.P. dopo una fuga durata quasi 24 anni è estradato alla Bosnia ed Erzegovina.

Boss di un cartello internazionale della droga estradato in Croazia

Nel 2019 l'«Operazione Familia» di Europol e della Drug Enforcement Administration DEA (autorità americana per la lotta al traffico di stupefacenti) porta a 16 arresti e al sequestro di oltre una tonnellata di cocaina e due milioni di euro in contanti in diverse parti del mondo. Tre di questi arresti avvengono nel maggio 2019 a Basilea. Tra gli arrestati c'è anche il «big boss» del cartello della droga attivo su scala internazionale.

Il cartello balcanico contrabbanda stupefacenti in grande stile dal Sudamerica all'Europa e all'Asia, dove la droga è poi rivenduta.



La polizia cantonale di Basilea Città ha sequestrato oltre 600 chili di cocaina nascosti in 21 valigie – il quantitativo di stupefacenti più ingente mai sequestrato in Svizzera. Foto: Ministero pubblico Basilea Città

Per il trasporto degli stupefacenti, l'organizzazione acquista un jet privato, assume piloti di cittadinanza ceca e fonda una compagnia aerea. In modo da garantire un'apparenza di impresa seria, trasporta anche passeggeri e assistenti di volo autentici. Ciononostante, la banda non riesce a ingannare gli inquirenti.

Le indagini, che hanno il loro inizio in Croazia, ma che sono condotte parallelamente dalle autorità inquirenti di altri Stati europei, sudamericani e asiatici e coordinate da Europol, durano diversi mesi al fine di accertare l'effettiva entità del contrabbando di stupefacenti. In tal modo le autorità inquirenti sono informate che il 16 maggio 2019 l'aereo del cartello sarebbe atterrato all'Euro-Airport di Basilea. A bordo del jet privato si trovano 21 valigie piene di droga, che il pilota trasferisce in un furgone dopo l'atterraggio. In seguito il pilota, insieme al boss del cartello e un terzo complice, si dirige verso Basilea. Nel frattempo, le autorità svizzere vengono informate dai loro colleghi croati sul presunto trasporto di stupefacenti. Grazie alla pronta reazione delle autorità svizzere, i tre membri del cartello sono arrestati nel garage sotterraneo di un casinò basilese. La polizia cantonale di Basilea Città sequestra complessivamente oltre 600 chili di cocaina contenuti nelle 21 valigie. Si tratta del più grande sequestro di stupefacenti avvenuto in territorio svizzero.

Dopo gli arresti in Svizzera, ha luogo un *coordination meeting* presso Eurojust all'Aia, in cui i rappresentanti degli Stati a capo delle indagini e la Procura svizzera di collegamento presso Eurojust stabiliscono come procedere nel caso. A seguito di questo incontro, la Croazia chiede alla Svizzera l'estradizione delle persone arrestate in territorio elvetico.

Dopo aver ricevuto la domanda di estradizione croata ed aver eseguito la regolare procedura di estradizione, nel settembre 2019 l'UFG IRH autorizza l'estradizione dei tre imputati arrestati a Basilea. Mentre uno di loro accetta la decisione dell'UFG IRH ed è estradato in Croazia già all'inizio di ottobre, il boss e il pilota del cartello balcanico presentano ricorso al Tribunale penale federale a Bellinzona, che respinge entrambe i ricorsi. Il Tribunale federale non entra nel merito di un ulteriore ricorso del pilota. Pertanto, gli ultimi due membri del cartello sono consegnati alle autorità croate nel novembre 2019.

Violazione di segreti commerciali: il caso G.X.

In un caso di contestata violazione di segreti commerciali a danno di una grande impresa farmaceutica britannica con succursali negli USA, questi ultimi chiedono l'estradizione di uno dei presunti autori, di nazionalità cinese, accusato dei reati seguenti:

Tra il 2010 e il 2016 G.X., nella sua funzione di scienziato alle dipendenze di una fondazione svizzera attiva nella ricerca sul cancro, trasmette per e-mail a sua sorella Y.X. informazioni commerciali confidenziali relative allo sviluppo di nuovi farmaci antitumorali. Y.X. lavora come scienziata per la succitata impresa farmaceutica britannica in Pennsylvania e, in cambio, invia per e-mail al fratello informazioni confidenziali relative alle ricerche del suo datore di lavoro. Inoltre, fonda una società in Cina per commercializzarvi i risultati rubati delle ricerche. G.X. aiuta la sorella nel tentativo di sviluppare ulteriormente questi risultati effettuando in segreto lavori di ricerca per la società fondata in Cina. Infine, crea anche lui una società attiva in Svizzera per accelerare anche qui lo sviluppo di nuovi farmaci antitumorali.

Nel luglio 2018 le autorità statunitensi richiedono alla Svizzera l'estradizione di G.X. I presunti coautori, in particolare sua sorella, si trovano già in carcere negli USA. Dopo vari accertamenti, in particolare dopo aver appurato se eventualmente fosse già stato o dovesse essere avviato un procedimento penale contro G.X. in Svizzera e aver ricevuto risposta negativa, l'UFG IRH incarica il Ministero pubblico competente di procedere all'arresto. G.X. è arrestato nel corso del mese di maggio 2019 e si oppone all'estradizione. Il Tribunale penale federale respinge il suo ricorso contro l'arresto. In seguito, l'UFG IRH libera provvisoriamente G.X., adottando diversi provvedimenti sostitutivi, reputando esiguo il pericolo di fuga. Nel luglio 2019 l'UFG IRH concede l'estradizione di G.X. agli USA. A novembre 2019, il Tribunale penale federale respinge sia il ricorso sollevato contro la decisione dell'UFG IRH sia il ricorso contro la carcerazione di G.X., che nel frattempo è nuovamente posto in detenzione in vista dell'estradizione. Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso contro la decisione di estradizione dell'istanza inferiore. Nel corso del mese di dicembre 2019 G.X. è estradato negli USA.

2.8 Violazioni delle norme sulla circolazione stradale – cooperazione internazionale nell'esecuzione forzata di multe e nell'individuazione di conducenti

La cooperazione internazionale nell'esecuzione forzata di multe e nell'individuazione di conducenti è un tema che rientra nelle competenze sia dell'assistenza giudiziaria sia della collaborazione di polizia. Per questo motivo, l'UFG IRH partecipa ai negoziati relativi alla revisione dell'accordo di polizia con la Germania.

Oggi è facile muoversi con l'automobile all'interno dell'Europa. Le norme in materia di circolazione stradale possono però cambiare da un Paese all'altro. È compito del conducente adeguarsi e rispettare le disposizioni degli Stati in questione. Tuttavia, può facilmente succedere di commettere un errore che può essere punito con la multa. Se una persona viene multata in uno Stato diverso dal suo Paese di domicilio, sorgono diverse questioni. Qui entra in gioco la cooperazione internazionale.

Innanzitutto, la multa deve essere inviata alla persona che ha commesso la violazione. Gli Stati con cui la Svizzera ha stipulato un pertinente accordo spediscono le multe inflitte direttamente al domicilio del detentore del veicolo. Nella maggior parte dei casi la multa viene pagata. Se ciò non avviene, vanno affrontate essenzialmente due questioni: l'individuazione del conducente e l'esecuzione forzata della multa. Il detentore di un veicolo è facilmente individuabile, dal momento che è iscritto in un registro nazionale. Ciò non vale, invece, per il conducente. Occorre quindi innanzitutto individuare la persona che era alla guida del veicolo quando è stata commessa la violazione. Se la persona è stata identificata e non paga la multa, la sanzione deve essere imposta mediante esecuzione forzata. Tuttavia, uno Stato non può procedere all'esecuzione forzata di una sanzione sul territorio di un altro Stato. A tal fine gli Stati devono collaborare.


La Svizzera ha concluso accordi in materia di cooperazione di polizia con la maggior parte dei Paesi limitrofi. È anche membro dell'EUCARIS, il sistema europeo per lo scambio di informazioni sui veicoli e le patenti di guida. Gli strumenti pertinenti disciplinano specificamente la cooperazione in questo settore. Ciononostante, anche quando le questioni relative alle violazioni in materia di circolazione stradale sono regolamentate negli accordi bilaterali, l'attuazione pratica rimane difficile.

Procedura ordinaria in caso di violazioni delle norme sulla circolazione stradale in Svizzera

Se viene registrata una violazione in materia di circolazione stradale e viene inflitta una multa, questa è spedita al domicilio del detentore del veicolo, sempreché il conducente non sia stato individuato o fermato in occasione dell'infrazione. Se il detentore non era al volante quando è stata commessa la violazione, può indicare alle autorità che hanno inflitto la multa la persona che stava guidando.

Non appena è stato identificato il conducente – in base a una segnalazione del detentore del veicolo o in altro modo –, gli viene recapitata la multa. Se la persona non può essere identificata e il detentore del veicolo non riesce a dimostrare in modo credibile che il suo veicolo è stato usato contro la sua volontà o che, nonostante la dovuta diligenza, non ha potuto evitarlo, il detentore ha una responsabilità sussidiaria. Se il detentore del veicolo o il conducente paga la multa entro una determinata scadenza, la procedura è conclusa e rimane anonima.

La multa in sé non vale come decisione esecutiva. Se non viene pagata o se ci si oppone a essa, il caso è trasmesso al Ministero pubblico svizzero competente che di norma emette un decreto d'accusa. Soltanto questo decreto d'accusa costituisce una decisione esecutiva, sempreché non venga impugnato.



L'esecuzione oltre i confini statali di multe inflitte nella circolazione stradale pone le autorità interessate davanti a grandi sfide.
Foto: Keystone/Alessandro della Valle

Come menzionato, vanno essenzialmente chiarite due questioni: l'identificazione del conducente del veicolo e l'esecuzione forzata della multa.

Identificazione del conducente del veicolo

In Svizzera la legge sulle multe disciplinari (RS 314.1) prevede la responsabilità del conducente di un veicolo e, in via sussidiaria, del suo detentore. Questa responsabilità sussidiaria del detentore non è conosciuta in tutti gli Stati. Per tale motivo, nell'Accordo tra la Svizzera, l'Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia (RS 0.360.163.1) è stata concordata una disposizione che prevede che le autorità competenti, su richiesta dell'altro Stato, possano indagare sull'identità del conducente sospettato di aver violato le norme sulla circolazione stradale. L'attuazione della disposizione appare complicata. Secondo la procedura in vigore in Svizzera, la multa viene notificata al detentore del veicolo se non è possibile individuare il conducente con un onere proporzionato. Di norma la multa viene spedita al detentore anche nel caso in cui il veicolo sia registrato all'estero. I Paesi limitrofi come la Germania, l'Austria, la Francia e il Liechtenstein possono ottenere informazioni sul detentore del veicolo attraverso EUCARIS. Soltanto quando questi non paga la multa occorre identificare il conducente. Alcune autorità straniere chiedono però alle autorità svizzere di identificare in ogni caso il conducente, senza avvisare prima il detentore. L'accertamento sistematico del conducente, che implica un notevole carico di lavoro per le autorità svizzere, è fortemente sproporzionato rispetto al risultato conseguito, poiché nella pratica gran parte delle multe inviate al detentore viene pagata. In seguito a consultazioni con le autorità cantonali è stato possibile identificare questo problema e riformulare la disposizione relativa all'identificazione del conducente che sarà proposto nei futuri negoziati in materia. Secondo la nuova formulazione, una domanda di identificazione del conducente potrà essere presentata soltanto se non è stato possibile informare il detentore del veicolo o se l'informazione non ha avuto esito positivo.

Esecuzione forzata di sanzioni finanziarie

Il secondo punto importante disciplinato negli accordi di polizia per quanto concerne le violazioni delle norme sulla circolazione stradale, riguarda l'esecuzione forzata delle sanzioni finanziarie.

L'esecuzione di decisioni giudiziarie da parte di uno Stato estero rientra nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale. Considerato l'elevato numero di multe per violazioni delle norme sulla circolazione stradale, gli accordi di polizia stipulati con determinati Stati limitrofi prevedono una procedura agevolata. Le parti si aiutano reciprocamente nell'esecuzione di decisioni relative a violazioni delle norme sulla circolazione stradale. La pena deve essere una sanzione finanziaria, l'importo da riscuotere deve essere di almeno 70 euro o 100 franchi svizzeri, la decisione dev'essere esecutiva, non può essere prescritta e dev'essere stata emessa a carico di una persona che, in base alla sua età, è penalmente perseguibile. Gli accordi di polizia prevedono che l'importo riscosso vada allo Stato che ha eseguito la domanda.

Il fatto che la domanda debba essere esecutiva rende più difficile l'attuazione in Svizzera, poiché, come illustrato sopra, in base al Codice di procedura penale (RS 312.0) è necessaria una procedura del Ministero pubblico affinché una decisione esecutiva possa essere emessa sotto forma di decreto d'accusa. Il decreto d'accusa determina la multa, ma anche le spese procedurali, che di norma sono elevate. Gli Stati esteri sono talvolta riluttanti a riscuotere gli importi dei decreti d'accusa svizzeri e le autorità svizzere sfruttano poco la possibilità di far eseguire all'estero i decreti d'accusa svizzeri, poiché vi è una sproporzione evidente tra gli importi che possono essere riscossi in Svizzera e quelli che la Svizzera può far riscuotere all'estero. Un secondo punto che rende l'esecuzione più difficile è l'organizzazione federale della Svizzera, in particolare per quanto riguarda l'esecuzione di sanzioni finanziarie, dato che le autorità competenti differiscono da Cantone a Cantone.

Poiché si tratta di questioni che rientrano nel campo sia della cooperazione di polizia sia di quella giudiziaria, l'UFG IRH partecipa ai negoziati per la revisione dell'accordo di polizia con la Germania. Collabora con fedpol per trovare una soluzione che risponda al meglio alle complesse esigenze della prassi sopra esposte e possa arginare l'impunità in questo settore. I negoziati sono ancora in corso al momento della pubblicazione del presente rapporto.

3 Nuovi strumenti per la cooperazione

Entrata in vigore della Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa

Oltre alla sua funzione di autorità centrale svizzera nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale, l'UFG IRH assume in singoli casi compiti operativi anche in altri settori della cooperazione tra Stati, ad esempio nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa. L'entrata in vigore della Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa comporta nuovi compiti per l'UFG IRH.

La Convenzione europea del 24 novembre 1977 sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa (di seguito: la Convenzione, RS 0.172.030.5), entrata in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 2019, impone agli Stati contraenti di accordarsi reciproca assistenza per la notificazione di documenti in materia amministrativa. Oltre alla Svizzera, hanno aderito alla Convenzione l'Austria, il Belgio, l'Estonia, la Francia, la Germania, l'Italia, il Lussemburgo e la Spagna.

Stando alla dichiarazione della Svizzera in relazione all'articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione, l'UFG IRH assume il ruolo di autorità centrale incaricata di ricevere le domande estere. Per contro, la Svizzera non ha designato alcuna autorità centrale per l'invio delle proprie domande. Per le domande da inviare all'estero, l'UFG IRH è però a disposizione delle autorità per consulenze nel singolo caso. Nell'anno in rassegna ha svolto i necessari lavori preparatori in vista dell'entrata in vigore della Convenzione.

Tra le altre cose, il sito internet dell'UFG IRH, finora limitato all'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e civile, è stato ampliato anche con riferimento alle notificazioni in materia amministrativa (<https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/sicherheit/rechtshilfe/verwaltungssachen.html>). La pagina pertinente contiene il link al formulario modello da utilizzare per la domanda di notificazione secondo la Convenzione e il link alla Guida all'assistenza giudiziaria che, mediante l'indice dei Paesi, consente di accedere alla pagina dello Stato cercato con le sue formalità. Le pagine degli otto Stati che finora hanno ratificato la Convenzione, oltre alla Svizzera, sono state integrate con una sezione relativa al diritto amministrativo. Essa fornisce informazioni utili alle autorità svizzere incaricate di notificare documenti in materia amministrativa all'estero ad esempio sulla necessità di fornire una traduzione, sul numero di esemplari richiesto, sui formulari da usare, sulle vie di trasmissione nonché sui servizi centrali esteri e sui loro contatti.

L'UFG IRH ha informato in anticipo le autorità federali e cantonali interessate dall'entrata in vigore della Convenzione sull'obiettivo e il campo d'applicazione del testo normativo, sulle vie di trasmissione previste, sulle formalità da rispettare, sul trattamento delle domande di notificazione e sui motivi di rifiuto; inoltre ha comunicato loro l'ampliamento del sito internet.

Obiettivo e campo d'applicazione

Attraverso l'adesione della Svizzera alla Convenzione s'intende agevolare e velocizzare la notificazione di documenti a destinatari all'estero: essenzialmente è possibile notificare gli atti direttamente al destinatario, a meno che uno degli Stati contraenti non abbia apportato una riserva in merito. La trasmissione delle domande di notificazione tramite l'autorità centrale designata dal pertinente Stato contraente è sempre possibile. Di principio la Convenzione è applicabile a tutte le questioni amministrative, fatte salve quelle fiscali (tutti i settori del diritto fiscale). Secondo la dichiarazione della Svizzera è applicabile anche a inchieste nel campo del diritto penale amministrativo, ma non in materia di vigilanza sui mercati finanziari né al Servizio delle attività informative della Confederazione. Le disposizioni contenute in leggi o trattati internazionali, che esistono già in molti settori specifici e disciplinano la notificazione transfrontaliera di documenti in materia amministrativa, prevalgono sulla Convenzione e continueranno pertanto a essere determinanti.

Ratifica del Protocollo di emendamento del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento dei condannati

Il 21 novembre 2019 la Svizzera ha ratificato il Protocollo di emendamento del Protocollo addizionale alla Convenzione europea sul trasferimento dei condannati. Il Protocollo crea una base di diritto internazionale in ulteriori casi affinché, su richiesta, uno Stato contraente possa, anche contro la volontà del condannato, eseguire una pena privativa della libertà pronunciata a suo carico in un altro Stato contraente (per informazioni dettagliate cfr. il rapporto di attività IRH 2017, n. 3).

Dal 1° gennaio 2020, la Svizzera applica lo strumento in via provvisoria, ma attualmente soltanto nei rapporti con la Lituania e la Città del Vaticano, che a loro volta lo hanno già ratificato, dichiarando nel contempo di applicarlo provvisoriamente prima della sua entrata in vigore. Finora il Protocollo è stato firmato ma non ancora ratificato da 10 Stati.

In Svizzera l'AIMP prevede già la possibilità di agire in questo modo; con il Protocollo di emendamento, anche altri Stati, che prima non prevedevano questa possibilità, disporranno di una base legale per assumere l'esecuzione della pena in casi del genere. Questo costituirà un vantaggio anche per la Svizzera. Un miglioramento effettivo dell'attuale situazione, in parte insoddisfacente, dipende però anche dalla ratifica e dalla successiva applicazione del Protocollo da parte degli Stati in questione.

4 Partecipazione dell'UFG IRH a organizzazioni internazionali: l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine

Uno dei compiti centrali dell'UFG IRH, oltre all'attività operativa, è la predisposizione delle basi legali volte a permettere una cooperazione internazionale quanto più efficace possibile con altri Stati nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale. Ciò consente di migliorare la lotta contro i reati. La collaborazione attiva dell'UFG IRH nei pertinenti organi dell'ONU va vista in questo senso. Inoltre, partecipando a forum sul tema e a gruppi di lavoro, possono essere allacciati e mantenuti contatti importanti per la cooperazione bilaterale.

L'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) partecipa a livello mondiale alla lotta contro le droghe illegali, il crimine organizzato transnazionale, la corruzione e il terrorismo. L'Ufficio è stato costituito nel 1997 in seno alla Segreteria dell'ONU. Ha la sua sede centrale a Vienna e dispone inoltre di una missione stabile a Bruxelles, un ufficio di collegamento a New York e venti sedi in tutte le regioni del mondo. A livello mondiale lavorano per l'UNODC circa 500 collaboratori. L'UNODC è incaricato di sostenere gli Stati membri nella lotta contro le droghe illegali, il crimine e il terrorismo. Con le sue conoscenze specialistiche aiuta gli Stati membri nella ratifica dei pertinenti trattati internazionali e nello sviluppo della legislazione nazionale in questo settore.

In seno all'UNODC, per l'UFG IRH è in primo piano rilevante la lotta al crimine internazionale, segnatamente alla criminalità organizzata transfrontaliera e alla corruzione. I reati internazionali come la tratta di esseri umani o la cibercriminalità richiedono per natura una risposta globale coordinata. L'aumento della criminalità internazionale può essere fronteggiato soltanto se si rafforza la cooperazione internazionale tra gli Stati. La corruzione è un problema sociale, politico ed economico, le cui ripercussioni riguardano in qualche modo tutti gli Stati: infiltra le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, rallenta lo sviluppo economico e conduce a instabilità politica. La lotta alla corruzione è quindi anche nell'interesse della Svizzera, che, tra l'altro, si trova spesso al centro dell'attenzione internazionale in quanto importante piazza finanziaria che attrae anche beni patrimoniali acquisiti illecitamente, quando si tratta della restituzione di tale denaro illecito di potentati e di altri proventi di atti di corruzione. Pertanto, nell'ambito della lotta alla criminalità transfrontaliera e alla corruzione, la collaborazione con l'UNODC e l'impegno al suo interno sono di grande importanza per l'UFG IRH.

Sotto l'egida dell'UNODC esistono due convenzioni nel settore della lotta internazionale al crimine: la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione di Palermo; UNTOC, RS 0.311.54) e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC, RS 0.311.56).

Lotta alla criminalità organizzata transnazionale

La UNTOC, entrata in vigore a settembre del 2003, costituisce una pietra miliare nella cooperazione internazionale nel settore della prevenzione e della lotta alla criminalità organizzata transnazionale. Sottoscritta da 190 Stati e ratificata da 147, persegue

l'obiettivo di armonizzare le legislazioni nazionali, fissare standard uniformi e intensificare la cooperazione degli Stati nel settore della lotta alla criminalità organizzata. Per la prima volta la UNTOC ha creato basi legali globali effettive per l'assistenza giudiziaria internazionale, l'estradizione e la cooperazione di polizia. Il problema è, però, che molti di questi articoli non possono essere applicati direttamente; hanno piuttosto un carattere programmatico e difficilmente possono essere utilizzati come base per atti concreti di assistenza giudiziaria.

A integrazione della UNTOC, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato tre Protocolli addizionali, segnatamente il Protocollo per combattere il traffico di migranti, il Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone e il Protocollo per prevenire, reprimere e punire la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco.

L'UFG IRH rappresenta regolarmente la Svizzera alla Conferenza delle Parti della UNTOC (COP), che ha luogo ogni due anni. La COP ha l'obiettivo di migliorare le capacità degli Stati contraenti nella lotta contro la criminalità transfrontaliera nonché di promuovere e verificare l'attuazione della Convenzione. A tal fine la COP ha lanciato un meccanismo di verifica, che sarà applicato per la prima volta nel 2020. Insieme ad altri esperti dell'Amministrazione federale, l'UFG IRH ha partecipato attivamente agli incontri del gruppo di lavoro incaricato di elaborare questo meccanismo.

A prescindere dalla COP, sono cinque i gruppi di lavoro istituiti nell'ambito della UNTOC: oltre a un gruppo di lavoro per ciascun Protocollo addizionale, ce n'è uno per la cooperazione internazionale e uno per l'assistenza tecnica («*technical assistance*»). Gli esperti dei diversi gruppi di lavoro si incontrano di norma una volta all'anno. L'UFG IRH segue attivamente i lavori del gruppo dedicato alla cooperazione internazionale, in cui si tengono discussioni fondamentali sugli aspetti pratici relativi a diverse forme di cooperazione internazionale come l'estradizione e l'assistenza giudiziaria, ma anche il rimpatrio di beni patrimoniali acquisiti illegalmente.

Lotta alla corruzione


Oltre alla UNTOC, per l'UFG IRH è fondamentale soprattutto la UNCAC, entrata in vigore nel 2005, sottoscritta da 140 Stati e ratificata da 186 Parti, tra cui anche l'Unione europea. La Convenzione ha un contenuto ampio ed è il primo e unico strumento giuridicamente vincolante per la lotta contro la corruzione a livello mondiale. Istituisce uno standard minimo per la prevenzione, l'indagine e il perseguimento penale della corruzione nonché per il blocco, il sequestro, la confisca e il rimpatrio di beni patrimoniali sottratti indebitamente. Impone inoltre agli Stati contraenti di punire diverse forme di corruzione e di cooperare a livello internazionale. Come per la UNTOC, anche le disposizioni della UNCAC sono in molti casi troppo poco chiare per poter essere usate direttamente come base legale per l'assistenza giudiziaria. In ogni caso, gli Stati contraenti sono perlomeno obbligati a dichiarare punibile il riciclaggio di denaro nel loro diritto interno. Uno degli obiettivi principali della UNCAC è di permettere e favorire la cooperazione internazionale nella lotta contro la corruzione, ad esempio mediante il rilevamento e la trasmissione di prove. In questo contesto, per la Svizzera è particolarmente importante la cooperazione internazionale nella

restituzione di beni patrimoniali sottratti indebitamente («*asset recovery*»).

Il principale organo della UNCAC è la Conferenza degli Stati (CoSP), che ha luogo ogni due anni. L'ultima CoSP si è svolta nel dicembre 2019 ad Abu Dhabi con la partecipazione dell'UFG IRH. La CoSP persegue l'obiettivo di attuare e sviluppare ulteriormente le attività anticorruzione dell'UNODC nonché di promuovere la cooperazione internazionale. La CoSP ha istituito una serie di gruppi di lavoro (per la prevenzione, l'assistenza giudiziaria, l'*asset recovery*) e già nel 2009 ha elaborato un meccanismo di verifica per accertare il rispetto della Convenzione da parte degli Stati contraenti. Insieme alla Sezione Restituzione di averi di provenienza illecita della Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE, l'UFG IRH partecipa attivamente al gruppo di lavoro «*Asset Recovery*». Durante gli incontri annuali vengono scambiate informazioni ed elaborate raccomandazioni destinate alla CoSP. Il gruppo di lavoro semplifica lo scambio di informazioni,

promuove la cooperazione tra lo Stato richiedente e quello richiesto e definisce e condivide migliori pratiche (p. es. per l'identificazione di vittime della corruzione e fattori di compensazione). In più, l'UFG IRH partecipa regolarmente all'incontro degli esperti in materia di assistenza giudiziaria, che si svolge una volta all'anno. Questi incontri hanno lo scopo di aumentare le conoscenze, promuovere la cooperazione nel settore dell'assistenza giudiziaria e permettere lo scambio di esperienze tra gli Stati contraenti.

Partecipando a diversi forum della UNCAC e della UNTOC, l'UFG IRH intende promuovere la cooperazione in materia di assistenza giudiziaria, fissare le prestazioni della Svizzera nella restituzione di denaro illecito appartenente a potentati o derivante da corruzione come buone pratiche, pubblicizzare i principi dello Stato di diritto e la partecipazione della società, nonché assicurarsi che il meccanismo di verifica conduca effettivamente riforme a livello nazionale.



L'impegno dell'UFG IRH nell'ambito delle attività dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) rappresenta un contributo importante per la promozione della cooperazione internazionale. Nella foto il direttore esecutivo dell'UNODC dal 2010 al 2019, Yuri Fedotov. Foto: Keystone/Xinhua

5 L'UFG IRH come fornitore di servizi

Anche nell'anno in rassegna rappresentanti dell'UFG IRH hanno illustrato alle autorità partner svizzere i processi lavorativi, le procedure e altri aspetti dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale in occasione di diverse manifestazioni, tra cui il tradizionale «Convegno sull'assistenza giudiziaria», che si svolge con cadenza annuale.

Sul suo sito Internet, l'UFG IRH mette a disposizione degli operatori in tutti i settori della cooperazione giudiziaria in materia penale strumenti e informazioni utili per il loro lavoro quotidiano.

5.1 Convegno sull'assistenza giudiziaria 2019: l'assistenza giudiziaria in materia penale tra Stati di *civil law* e Stati di *common law*

*Quest'anno il convegno sull'assistenza giudiziaria dell'UFG IRH è stato dedicato alle particolari sfide dell'assistenza giudiziaria tra i sistemi giuridici di *common law* e quelli di *civil law*. I rappresentanti delle più importanti autorità britanniche di assistenza giudiziaria hanno partecipato al convegno. Il clima era fiducioso, sebbene ancora una volta sia apparso chiaro che la cooperazione tra il sistema di *civil law* e quello di *common law* pone sfide particolari.*

Il 7 novembre 2019, per la settima volta consecutiva l'UFG IRH ha organizzato un convegno a cui hanno partecipato oltre 100 colleghi da quasi tutti i Cantoni e da diversi Uffici federali. Il convegno è stato arricchito dal contributo di rappresentanti della UK Central Authority in seno all'Home Office, del Crown Prosecution Service, del Serious Fraud Office, della National Crime Agency, dell'autorità fiscale e doganale HM Revenue and Customs nonché del Crown Office scozzese.

Differenze processuali – e «ways around»

Dopo un'introduzione alle differenze processuali tra un tipico sistema di *common law* e quello di *civil law* da parte dell'UFG IRH e della UK Central Authority, è stato affrontato, nell'ambito di discussioni sul podio, il (diverso) ruolo del procuratore pubblico nei due sistemi. Il fatto che in Svizzera il procuratore dirige il procedimento già nella fase dell'inchiesta, mentre nel Regno Unito sia un mero accusatore senza alcuna funzione nell'inchiesta (di polizia), implica anche differenze di ruolo nella procedura di assistenza giudiziaria, che possono causare malintesi da tutte e due le parti. Nella seconda parte è stato discusso un caso di specie, da cui è emerso in particolare che, a volte, nelle domande di assistenza giudiziaria le autorità britanniche hanno bisogno di più informazioni di quelle fornite dalle autorità svizzere. Dato che spesso le autorità britanniche devono chiedere i provvedimenti richiesti a un giudice, quando presenta una domanda a uno Stato di *common law* il procuratore pubblico svizzero dovrebbe porsi nel suo ruolo dinanzi al giudice: dovrebbe illustrare i fatti come se volesse convincere un giudice (dei provvedimenti coercitivi), non come in una semplice decisione. La terza parte ha illustrato i diversi requisiti di segretezza nella procedura di assistenza giudiziaria. L'obbligo svizzero di informare il soggetto toccato dal provvedimento di assistenza giudiziaria prima che sia emessa la decisione di chiusura è a volte in conflitto con il requisito britan-

nico di assoluta confidenzialità nella procedura d'indagine segreta, esclusivamente di polizia, nel Regno Unito. Questo problema può essere mitigato grazie a una tempestiva consultazione informale tra le autorità di assistenza giudiziaria coinvolte, eventualmente con il sostegno dell'UFG IRH e della UK Central Authority.

Volontà di cooperare

Il convegno ha permesso di individuare approcci risolutivi in alcuni ambiti problematici. Queste soluzioni sono state riassunte in un documento, che può essere consultato nella guida all'assistenza giudiziaria nella pagina dedicata al Regno Unito. Tale strumento non risolve ovviamente tutte le sfide; ciononostante, è emerso chiaramente che le autorità britanniche intendono semplificare la cooperazione nel limite delle loro possibilità. Ora esistono anche contatti più diretti tra le autorità di assistenza giudiziaria svizzere e la controparte britannica. Queste nuove opportunità e questi nuovi contatti andrebbero ora convalidati e attivati, in modo da reperire sufficiente materiale per un'analisi e intraprendere eventuali ulteriori passi per migliorare la cooperazione.

Eurojust – e uno sguardo sul «banco da lavoro del legislatore»

Il convegno è stato completato da un contributo della Procuratrice svizzera di collegamento presso Eurojust, nonché da una panoramica dell'UFG IRH dei progetti legislativi in corso e in programma nel settore dell'assistenza giudiziaria.

L'Ufficio svizzero presso Eurojust ha un notevole carico di lavoro. Nell'anno in rassegna sono stati aperti in totale 284 nuovi casi. Ciò significa che, tra tutti gli Stati terzi, la Svizzera ha trattato di gran lunga il maggior numero di casi. Il numero di casi trattati è alto anche rispetto agli Stati UE di dimensione analoga: la Svizzera si colloca prima della Svezia, del Portogallo e della Repubblica ceca. La notevole mole di lavoro dell'Ufficio svizzero è dimostrata anche dal numero dei cosiddetti «*coordination meetings*» a cui deve partecipare: si tratta di incontri in cui Eurojust riunisce direttamente le autorità inquirenti di due o più Stati membri per concordare una procedura coordinata e mirata. Nel 2019, la Svizzera ha partecipato a 49 «*coordination meetings*», il che dimostra come sia un partner molto apprezzato.

Infine, l'UFG IRH ha illustrato la strategia del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) per quanto concerne l'ampliamento della rete di trattati internazionali che attualmente si concentra su altre importanti piazze finanziarie nonché su piazze economiche emergenti. Ha inoltre spiegato due progetti di revisione dell'AIMP in corso e ha fornito una panoramica dei settori che presentano una necessità di regolamentazione nel prossimo futuro (*e-evidence*, strumenti di riconoscimento reciproco ecc.).

Oltre ai contenuti concreti, il convegno ha offerto ancora una volta l'occasione per uno scambio importante per la prassi nonché per curare i contatti da un lato con i colleghi britannici e dall'altro tra le stesse autorità di assistenza giudiziaria svizzere – un elemento apprezzato sia dall'UFG IRH che dai partecipanti.

5.2 Panoramica degli strumenti elettronici ausiliari sul sito dell'UFG IRH

Per tutti i settori della cooperazione internazionale in materia penale: sito Internet dell'UFG (www.ufg.admin.ch)

> Sicurezza > Assistenza giudiziaria internazionale

> Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale)

- Informazioni generali: indirizzo e formulario di contatto, rapporti d'attività, statistica.
- Basi legali.
- Panoramica delle singole procedure di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.
- Cooperazione con la Corte penale internazionale e altri tribunali penali internazionali.
- Informazioni in merito alla rete di trattati internazionali.
- Link alla Guida all'assistenza giudiziaria e alla Banca dati delle località e dei tribunali svizzeri (cfr. di seguito) nonché alla Rete giudiziaria e a Eurojust.

In aggiunta all'indirizzo www.rhf.admin.ch

> Diritto penale:

- Link a direttive, promemoria e circolari, alle basi legali, la giurisprudenza e le autorità.

Specificamente per l'assistenza giudiziaria accessoria:

Guida all'assistenza giudiziaria (www.rhf.admin.ch >

Guida all'assistenza giudiziaria)

- Strumento ausiliario per le domande di assistenza giudiziaria delle autorità svizzere, soprattutto per l'assunzione delle prove e la notifica all'estero.
- Indice dei Paesi: panoramica di tutte le informazioni utili per presentare una domanda a un determinato Paese (a sostegno di un procedimento penale, civile o amministrativo).
- Modelli dirichieste, moduli per l'assunzione delle prove o la notificazione.

Banca dati delle località e dei tribunali svizzeri (www.elorge.admin.ch)

- Destinata soprattutto alle autorità straniere che, inserendo il numero di avviamento postale o il nome di una località, possono individuare l'autorità locale svizzera competente per lo scambio diretto ai fini dell'assistenza giudiziaria internazionale accessoria in materia penale e civile.
- Elenco delle autorità svizzere legittimate allo scambio diretto con le omologhe autorità estere ai fini dell'assistenza giudiziaria accessoria in materia penale.

6 Selezione di decisioni giudiziarie svizzere vertenti sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale

6.1 Estradizione e trasferimento

- Sentenza del Tribunale penale federale RH.2019.1 del 22 gennaio 2019 (estradizione all'Ucraina; mandato di arresto in vista d'estradizione): necessità di indicare i motivi di carcerazione nel mandato di arresto in vista d'estradizione.
- Sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.32 del 22 marzo 2019 e sentenza del Tribunale federale (decisione di non entrata nel merito) 1C_201/2019 dell'11 aprile 2019 (estradizione alla Serbia): determinante per la facoltà di estradare è la pena inflitta. Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU).
- Sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.52 del 30 aprile 2019 e sentenza del Tribunale federale 1C_261/2019 (decisione di non entrata nel merito) del 21 maggio 2019 (estradizione all'Italia): mantenimento della giurisprudenza secondo cui, considerati i provvedimenti di riforma adottati dall'Italia per ridurre il sovraffollamento nelle carceri italiane, l'estradizione non deve essere assoggettata a garanzie.
- Sentenza del Tribunale penale federale RH.2019.6 del 3 maggio 2019 (estradizione all'Italia; mandato d'arresto in vista d'estradizione): conferma del pericolo di fuga di un indagato che vive da quasi 50 anni in Svizzera.
- Sentenza del Tribunale federale 1C_214/2019 del 5 giugno 2019 (estradizione alla Serbia. Accoglimento parziale del ricorso contro la decisione del Tribunale penale federale RR.2019.50 del 9 aprile 2019): significato del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) nell'ambito della procedura di estradizione.
- Sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.39 del 4 luglio 2019 (estradizione alla Spagna): un indagato che ha chiesto asilo in Svizzera può essenzialmente essere estradato in un Paese che non è lo Stato in cui si presume sia perseguitato.
- Sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.160 del 13 agosto 2019 (estradizione ai Paesi Bassi): gli Stati che hanno ratificato la CEDU sono obbligati ad offrire la necessaria assistenza medica a un incarcerato.
- Sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.220 del 21 agosto 2019 (estradizione alla Turchia): rivalutazione della situazione dopo gli eventi di luglio 2016. Necessità di ottenere garanzie diplomatiche.

6.2 Assistenza giudiziaria accessoria

- Sentenza del Tribunale penale federale RR.2018.234 del 31 gennaio 2019: legittimazione al ricorso nella consegna di atti del procedimento penale svizzero.
- Sentenza del Tribunale penale federale RR.2018.214 del 4 febbraio 2019 (doppia punibilità; Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali, Convenzione dell'UNESCO del 14 novembre 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali).
- Sentenza del Tribunale penale federale RR.2018.319-320 del 27 febbraio 2019: legittimazione al ricorso indipendente dell'avente diritto economico in caso di scioglimento della società (titolare del conto); prova dell'afflusso dei ricavi della liquidazione della società dissolta all'avente diritto economico.
- Sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.14 del 24 aprile 2019: ricorso dell'UFG contro una decisione incidentale; revoca parziale del sequestro di beni patrimoniali (sequestro del conto); accoglimento del ricorso.
- Sentenza del Tribunale penale federale RR.2018.287 del 29 aprile 2019: ricorso dell'UFG contro una decisione incidentale; revoca di misure super provvisoriale (sequestro di conti); accoglimento del ricorso.
- Sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.29-30 del 5 giugno 2019: Panama Papers; principio della buona fede.
- Sentenza del Tribunale federale 1C_447/2018 del 13 maggio 2019: doppia punibilità; Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali; accoglimento del ricorso.
- Sentenza del Tribunale federale 1C_146/2019 del 17 maggio 2019: ricorso dell'UFG contro una sentenza del Tribunale penale federale; esecuzione di decisioni di confisca estere (art. 94 segg. AIMP); risarcimenti; accoglimento del ricorso.
- Sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.195 del 14 agosto 2019: ricorso contro una decisione di dissigillamento; non entrata nel merito.
- Sentenza del Tribunale penale federale RR.2018.241 del 12 novembre 2019: assistenza giudiziaria alla Libia; sequestro e consegna di beni culturali; doppia punibilità; principio della proporzionalità.
- Sentenza del Tribunale federale 1C_550/2019 del 26 novembre 2019: nuovo capitolo 1b AIMP, protezione dei dati personali; art. 11f AIMP, comunicazione di dati personali a uno Stato terzo.
- Sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.255 del 27 dicembre 2019: ricorso dell'UFG contro una decisione di chiusura e contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi; dissigillamento; accoglimento del ricorso.

7

Dati statistici importanti sull'assistenza giudiziaria internazionale 2015–2019

Gruppo	Tipo	2015	2016	2017	2018	2019
Domande di estradizione all'estero		257	282	259	252	272
Domande di estradizione alla Svizzera		397	372	360	350	321
Domande di ricerca all'estero		278	312	281	249	268
Domande di ricerca alla Svizzera		29 664	33 401	32 005	34 356	36 511
Domande di assunzione del perseguimento all'estero		199	164	153	225	221
Domande di assunzione del perseguimento alla Svizzera		110	117	133	135	142
Domande di esecuzione della pena all'estero	pene detentive	5	10	15	5	3
Domande di esecuzione della pena alla Svizzera	pene detentive		2	6	5	4
	multe		5		1	
Trasferimento di condannati all'estero	su richiesta del condannato	48	48	65	57	54
	conformemente al Protocollo addizionale	3	4	2	2	1
Trasferimento di condannati alla Svizzera	su richiesta del condannato	13	18	14	15	24
Ricerca per Tribunali Internazionali		1				
Domande di assistenza giudiziaria alla Svizzera	assunzione penale delle prove	1 180	1 268	1 085	1 163	1 270
	assunzione penale delle prove: vigilanza	1 113	1 171	1 333	1 146	1 260
	assunzione penale delle prove: caso proprio	43	46	44	80	71
	consegna di valori patrimoniali	16	13	14	23	19
	consegna di valori patrimoniali: caso proprio	2	4	4	3	2
	assunzione civile delle prove	43	57	34	66	57

Assistenza giudiziaria per i Tribunali Internazionali	Corte penale internazionale		3	4	10	
Domande di assistenza giudiziaria all'estero	assunzione penale delle prove	900	982	946	850	935
	consegna di valori patrimoniali	5	6	5	4	20
	assunzione civile delle prove	13	34	28	13	23
Assistenza giudiziaria secondaria	da utilizzare in procedimenti penali	10	9	13	15	17
	trasmissione a uno Stato terzo	10	7	2	7	9
Assistenza giudiziaria spontanea	all'estero (art. 67a AIMP)	105	114	121	164	127
	alla Svizzera	3	2	2	1	3
Domande di notifica alla Svizzera	in materia penale	306	264	238	265	213
	in materia civile	586	777	584	534	536
	in materia amministrativa	59	55	102	249	190
	in materia amministrativa (Convenzione n. 94)*					22
Domande di notifica all'estero	in materia penale	549	552	562	548	559
	in materia civile	924	855	917	798	821
	in materia amministrativa	588	602	529	552	543
	in materia amministrativa (Convenzione n. 94)*					15
Sharing	sharing internazionale (sentenza svizzera di confisca)	1	9	5	14	11
	sharing internazionale (sentenza estera di confisca)	5	7	3	6	17
	sharing nazionale	120	33	36	41	70
Eurojust/Procura Svizzera di collegamento	domande Eurojust-Svizzera	179	144	131	132	134
	domande Svizzera-Eurojust	50	90	70	91	150
Istruzione per il DFGP	autorizzazioni secondo l'art. 271 CP			1	1	

*Dal 1° ottobre 2019 (data di entrata in vigore della Convenzione n. 94 per la Svizzera)

Decisioni di Tribunali

Istanza	2015	2016	2017	2018	2019
Tribunale penale federale TPF	242	195	241	235	230
Tribunale federale TF	67	56	79	82	66
Totale	309	251	320	317	296

